

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 443<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

#### INDICE

##### COMMEMORAZIONE DEL SENATORE PERPETUO BRUNO MASSOBRIO

PRESIDENTE . . . . . Pag. 22660  
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione* 22661

CONGEDI . . . . . 22659

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 22659

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 22659

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1581:

PRESIDENTE . . . . . 22691  
BANFI . . . . . 22691

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . . 22659

##### Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa

del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 22661 e *passim*  
BERTOLA, *relatore* . . . . . 22662 e *passim*  
BONAZZOLA RUHL Valeria . . . . . 22675, 22684  
CARRARO . . . . . 22667, 22690  
CIFARELLI . . . . . 22667, 22686  
CODIGNOLA . . . . . 22684, 22685  
DINARO . . . . . 22689  
GERMANÒ . . . . . 22663 e *passim*  
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione* 22663  
e *passim*  
NENCIONI . . . . . 22668  
PAPA . . . . . 22675  
\* PELLICANÒ . . . . . 22676  
PERNA . . . . . 22687  
ROMANO . . . . . 22665 e *passim*  
SAMMARTINO . . . . . 22678, 22684  
SOTGIU' . . . . . 22672

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 22691

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**BORSARI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Dindo per giorni 2 e Fenoaltea per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

**ZUCCALÀ.** — « Modifiche degli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione » (1645);

**LEONE e MONTALE.** — « Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica » (1646);

**CIPELLINI, SEGNANA, BUZIO, ZUGNO e FERRI.** — « Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 » (1647).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (1626), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni alla attuale legislazione autostradale » (670-B), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

**ARNONE e FERRI.** — « Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevande analcoliche e alcoliche » (1622), previo parere della 1ª Commissione.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 » (1598);

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1599);

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

BARDI ed altri. — « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1390);

*7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete Ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti » (1488);

« Classifica in 2ª categoria delle opere idrauliche interessanti gli argini, le sponde e la difesa in destra e sinistra del fiume Arno, dallo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve allo sbocco del torrente Mugnone in località l'Indiano, a valle dell'abitato di Firenze » (1535);

« Costruzione in Milano della nuova sede del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ed uffici annessi » (1536);

*11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Risanamento dei debiti per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca » (1600);

*Commissioni permanenti riunite 8ª (Agricoltura e foreste) e 11ª (Igiene e sanità):*

« Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1008), *con modificazioni.*

**Commemorazione  
del senatore Perpetuo Bruno Massobrio**

P R E S I D E N T E . (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, il 9 marzo, nell'ospedale di Torino dove era ricoverato per un intervento chirurgico, è deceduto il senatore Perpetuo Bruno Massobrio.

La scomparsa del collega, stimato per le elette virtù di mente e di cuore, costituisce un grave lutto per la famiglia senatoriale, alla quale apparteneva dal 1963.

Nato a Solaro, in provincia di Alessandria, il 2 aprile 1907 da famiglia contadina e avviato al lavoro dei campi, il giovane Bruno Massobrio si trasferì a Torino occupandosi, come operaio e poi come impiegato, presso la STIPEL, del cui reparto impianti telefonici principali torinesi diventò dirigente.

Nel 1962, dopo 34 anni di lavoro durante i quali aveva anche ricoperto importanti incarichi sindacali, Bruno Massobrio rivolse le energie fisiche e spirituali della maturità alla vita pubblica, portando in Parlamento le specifiche competenze e la carica delle idealità che sorreggevano la sua milizia politica.

Eletto senatore nel 1963, per il Partito liberale nel Collegio Torino - Fiat - Aeronautica - Ferriere, e confermato nel 1968, egli recò alla nostra Assemblea un contributo di qualità, facendosi apprezzare per numerosi interventi in sede di bilancio e di importanti disegni di legge e per l'assidua attività svolta nella Commissione lavori pubblici, in seno alla quale, per la sua ricca esperienza, fu assertore dello sviluppo tecnico e sociale del nostro Paese, specie nel settore delle telecomunicazioni. Nè si deve dimenticare la sua partecipazione ai lavori della Commissione speciale per le provvidenze alle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, e le cure per le esigenze dei lavoratori anziani e pensionati, ai quali assicurò degna rappresentanza.

Onorevoli colleghi, il senatore Massobrio molto avrebbe potuto ancora dare al Parlamento con l'esempio e con il consiglio, se un male inesorabile non ne avesse anzi tempo stroncato la valida fibra. Agli atti del Senato e alla testimonianza di quanti ebbero con lui consuetudine di vita e di lavoro è consegnata la memoria della sua opera e della sua personalità, mentre in Torino rimarrà vivo il ricordo della cristiana carità che informò la sua generosa esistenza.

Con mesto animo e con sincero rimpianto, la Presidenza del Senato, rendendosi interprete del generale sentimento dell'Assemblea, rinnova alla moglie e ai figli del collega scomparso, alla metropoli piemontese ed al Gruppo parlamentare del Partito liberale le espressioni del commosso cordoglio.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, mi associo, a nome del Governo, alle nobili parole pronunciate e al sentimento comune di cordoglio per la dipartita del senatore scomparso che ha illustrato, come ella ha detto, con la sua attività, il Senato della Repubblica.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento**

universitario »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma della Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », di iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo agli onorevoli colleghi che sono già stati illustrati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2. La votazione su questo articolo è stata rinviata alla seduta pomeridiana sia relativamente al primo comma, per le implicazioni, fatte presenti da una determinata parte, con la materia di cui all'articolo 15, sia, per quanto concerne il secondo comma, per consentire il raggiungimento di un accordo su un nuovo testo. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 2.

*(Denominazione e sede delle università)*

La denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali, pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

*Al primo comma, sostituire le parole:*

« , pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti » *con le altre:* « o da quelle libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge ».

2. 4 BERTOLA

*Al primo comma, dopo la parola: « libere », inserire le altre: « istituite o riconosciute ».*

2. 1 TRABUCCHI

*Sopprimere il secondo comma.*

2. 2 TRABUCCHI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove debbono funzionare tutti i dipartimenti che lo compongono. Non è consentita la istituzione di dipartimenti in località diverse da quelle in cui ha sede l'ateneo ».

2. 3 ROSSI, ROMANO, CALAMANDREI, CIPOLLA, FERMARIELLO, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETTI Ariella

*All'emendamento 2.4, sostituire le parole:*

« libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge » *con le altre:* « non statali autorizzate a rilasciare titoli legalmente riconosciuti ».

2.4/1 PIOVANO, ROMANO, PAPA, FARNETTI Ariella, TROPEANO, BENEDETTI, GUANTI, ABENANTE, FORTUNATI

*All'emendamento 2.4 sostituire le parole:*

« libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge » *con le altre:* « non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ».

2. 4/2 BERTOLA

BERTOLA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore.* Signor Presidente, la sospensione è stata determinata da particolari motivi attinenti al primo e al secondo comma dell'articolo 2. Per quanto riguarda il comma primo, una chiarificazione sul testo proposto dalla Commissione e sull'emendamento proposto dal relatore mi era sembrata opportuna, ma questa, a giudizio della Presidenza, avrebbe creato una pregiudiziale rispetto a un comma dell'articolo 15. A questo punto, lo stesso relatore si è fatto scrupolo di domandare alla Presidenza se questa pregiudiziale sorgesse realmente perchè, in tal caso, non volendo risolvere immediatamente un problema tanto importante, il relatore avrebbe chiesto un rinvio. La Presidenza dichiarò che la pregiudiziale sussisteva, data quella chiarificazione; di qui la questione di carattere regolamentare. Ora mi permetto di fare delle proposte semplici e concrete: discutiamo immediatamente sul problema della validità dei titoli di studio e non avrei alcuna obiezione a chiarire subito questo argomento; se l'Assemblea invece ritiene opportuno discutere questo argomento in sede di discussione dell'articolo 15 e se anche la Presidenza è sempre del parere che, approvando l'emendamento da me proposto nasce una pregiudiziale, non mi sembra tuttavia che questa votazione impedisca poi la discussione più ampia a proposito dell'articolo 15. Perciò, se si vuole fare la discussione subito, la si faccia subito; il relatore è fermo nel suo emendamento ampliato e non ha nessuna intenzione di modificarlo anche a nome della maggioranza. Questo per quanto riguarda il primo comma.

Per quanto riguarda il secondo comma, argomento meno delicato dal punto di vista regolamentare e più complesso dal punto di vista del contenuto, il relatore è sempre fermo sul dettato della Commissione e ne propone l'approvazione.

I colleghi comunisti hanno proposto un emendamento che, se ho capito bene, ha un carattere aggiuntivo. Io vorrei pregare i colleghi comunisti di ritirarlo, almeno provvi-

soriamente, perchè l'argomento proposto con il loro emendamento coinvolge una serie di questioni molto delicate, di non facile soluzione. Io vorrei trovare il modo di dare tutta la possibilità a loro, a me come relatore e a tutta l'Assemblea di una rimediazione a proposito di un problema estremamente delicato sul quale l'Assemblea e la Commissione non sono preparati. Vorrei pregare i colleghi comunisti, se posso dire così, di una cortesia: di ritirare questo loro emendamento aggiuntivo per quanto riguarda il secondo comma. Allora tutto procederebbe normalmente.

Non so se sono riuscito a rendere chiaro questo mio pensiero, comunque io lo spero. Grazie, Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Avverto che da parte del senatore Bertola è stato presentato, in sostituzione dei precedenti emendamenti 2.4 e 2.4/2, un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

**B O R S A R I ,** Segretario:

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: « pareggiate o libere a norma delle disposizioni vigenti » con le altre: « o da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ».*

2.5

**M I S A S I ,** Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I S A S I ,** Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, mi pare che ormai il sistema attraverso il quale si può procedere alla discussione di questa legge implica che ogni qualvolta in un articolo vi sono norme e parole che coinvolgono problemi fondamentali, allora chi è contrario a queste posizioni apra il discorso con un emendamento soppressivo o con una dichiarazione di voto, in maniera che il problema si risolva nella sede di discussione di questi testi.

Sul primo punto dell'articolo 2 mi pare quindi che non sia stato possibile trovare una soluzione diversa da quella di questo rigore logico nella discussione della legge. Sul secondo comma dell'articolo 2 io condivido perfettamente l'opinione del relatore; e vale adesso per parere, se me lo consente, signor Presidente. Cioè io ritengo che quanto è scritto nel testo della Commissione sia sufficiente a dare un indirizzo abbastanza rigoroso per quanto concerne l'organizzazione territoriale dei dipartimenti.

Volere irrigidire ulteriormente questo indirizzo, con una precisazione così puntuale come quella contenuta nell'emendamento comunista, rischia di pregiudicare anche l'autonomia territoriale delle regioni, degli enti locali, la programmazione del territorio e quindi comporta problemi estremamente delicati. Credo che per questo sarebbe molto meglio attenersi al testo della Commissione e non votare la parte susseguente. Comunque, ove si insistesse sulla votazione, io dovrei esprimere parere contrario, ma per le ragioni che ho detto.

**P R E S I D E N T E .** Domando ai senatori del Gruppo liberale, che nella seduta antimeridiana hanno sollevato la questione relativa all'emendamento da loro proposto al testo dell'articolo 15, se, dopo le spiegazioni date dal relatore e dall'onorevole Ministro, intendono mantenere o meno la loro richiesta.

**G E R M A N O ' .** Signor Presidente, da parte nostra si sarebbe voluto discutere la questione del valore legale del titolo di studio al momento opportuno, cioè quando il disegno di legge lo propone e non per via incidentale così come saremo costretti se si passerà ai voti sul primo comma dell'articolo 2, perchè il problema del valore legale dei titoli di studio è stato affrontato e risolto, si afferma da parte della maggioranza, con la conferma del valore legale del titolo di studio. È una scelta politica che si fa, ma questa scelta viene a concretarsi nel momento in cui si discute il disegno di legge nella sua interezza e precisamente quando si discute l'articolo 15, e non per *incidens* durante la discussione dell'articolo 2. Da parte no-

stra quindi sarebbe auspicabile che questo problema venisse affrontato in modo concreto e completo quando si discuterà l'articolo 15. Comunque ci rimettiamo alle decisioni della Presidenza per quello che vorrà fare in merito alla questione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non c'è alcun dubbio che l'ordine logico della discussione di una legge è quello di affrontare gli argomenti via via che il testo, sul quale si discute, li presenta; e sotto questo profilo non c'è possibilità di controversia circa il fatto che la questione del valore legale dei titoli di studio è sollevata dall'articolo 15 del testo della Commissione. Tuttavia nessuno può impedire ai membri di questa Assemblea, in sede di emendamento ai vari articoli, di introdurre tutte le idee che ritengono opportune e rispondenti al disegno politico e legislativo perseguito da ciascuno dei presentatori degli emendamenti medesimi.

Sotto questo profilo quindi è legittimo che sia il relatore sia i rappresentanti del Gruppo parlamentare comunista abbiano sollevato con i loro emendamenti prima della discussione dell'articolo 15, la questione del valore legale dei titoli di studio. Naturalmente, ove la questione venga affrontata — e non può non essere affrontata quando gli emendamenti la sollevano — la decisione che sugli emendamenti sarà presa porterà come conseguenza, ai sensi dell'articolo 69 del nostro Regolamento, l'inibizione di contrastanti decisioni successive.

A questo punto coloro i quali hanno ritenuto con i loro emendamenti di intervenire nella decisione relativa all'articolo 15 hanno o non hanno un modo di difendere le posizioni anticipatamente rispetto a quello che avevano divisato? Non c'è dubbio che hanno due modi per farlo: o presentando sub-emendamenti all'emendamento in discussione, nel caso specifico a quelli presentati dal relatore e dai senatori Piovano, Romano ed altri; oppure, se non vogliono presentare sub-emendamenti, che avrebbero in ogni caso la precedenza, come loro fanno, potrebbero opporsi all'approvazione degli emendamenti predetti, facendo valere in anticipo le

ragioni che avrebbero fatto valere discutendosi sull'articolo 15.

Quindi noi procederemo, in questa circostanza e in tutte le circostanze successive, con questo metodo, fermo restando che, una volta acquisito un voto, esso comporta tutte le conseguenti preclusioni alle quali stamattina giustamente il presidente Caleffi faceva riferimento.

L'invito del Presidente, onorevoli colleghi, è di essere parchi nella presentazione di emendamenti con cui si anticipano questioni che, per la logica adottata in sede di Commissione, trovano collocazione in successivi punti del disegno di legge. Ma questo non può che essere un consiglio, poichè ogni volta, ripeto, che una questione verrà in esame, noi la affronteremo. Il consiglio che ho dato si riproporrà di nuovo all'articolo 3 là dove ritorna incidentalmente la questione del dipartimento; e così è per l'articolo 4 e l'articolo 5, benchè la Commissione, nel suo testo, affronti la questione del dipartimento all'articolo 8. Così dicasi per altre questioni: è la complessità di questo disegno di legge e diciamo anche la complessità di questo problema, non dico a scusa ma a tutela del lavoro della Commissione, che qualche volta ci porterà, come ci ha già portato, di fronte a questioni un po' aggrovigliate. Ma se un minimo di *fair play* e un minimo di interpretazione corretta del nostro Regolamento ci sorreggeranno, certamente supereremo tutte le difficoltà.

Ciò premesso, possiamo passare a prendere le nostre decisioni sugli emendamenti al primo comma dell'articolo 2.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.4/1, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, sul quale l'onorevole relatore ha già espresso il suo parere contrario.

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono contrario a questo emendamento e concordo con quello presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Domando ai presentatori dell'emendamento 2.4/1 se insistono sulla sua votazione.

R O M A N O . Poichè nella sostanza lo emendamento 2.4/1 è riprodotto quasi alla lettera dall'emendamento 2.5, presentato dal relatore, non troviamo difficoltà a ritirare il nostro emendamento e a far confluire i nostri voti sull'emendamento 2.5.

G E R M A N O ' . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O ' . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 2, a nostro parere, chiama in causa la questione dei titoli di studio che abbiano valore legale. Abbiamo chiesto stamane il rinvio della discussione sull'argomento perchè, qualora il testo originario dell'articolo 2 o gli emendamenti presentati a tale proposito, come quello in discussione, venissero approvati dall'Assemblea, ciò importerebbe preclusione alla discussione e quindi alla votazione dell'emendamento da noi proposto all'articolo 15 del disegno di legge.

Riteniamo che il senso di responsabilità di tutti noi non possa volere una simile preclusione perchè il problema è tanto importante da richiedere un dibattito sereno in quest'Aula. Vasti settori dell'opinione pubblica attendono di conoscere se ancora in una società moderna e in continuo sviluppo, rapido e talvolta travolgente, si possano distinguere i cittadini tra diverse classi a seconda che vi appartengano individui in possesso di titolo di studio di diverso valore legale.

Una simile distinzione comporta premienze gerarchiche e retributive e costituisce, a parer nostro e di vastissimi settori della opinione pubblica occidentale, un ostacolo al vero ed effettivo progresso umano e civile delle nostre popolazioni. Il disegno di legge in esame apre le porte e le aule universitarie a enormi masse di studenti e crea una università nuova che si può definire un'università di massa, liberalizzata nelle ammissioni.

È evidente che una tale istituzione di istruzione superiore deve avere lo scopo principale di arrivare all'istruzione di massa, alla crescita culturale, al rifiuto dei privilegi di classe e di censo.

Noi liberali abbiamo affrontato questo problema in tutti i suoi molteplici e, diciamo pure, complessi aspetti umani, sociali, giuridici eccetera e abbiamo concluso che il titolo di studio non può e non deve più avere valore legale. Così, quando abbiamo studiato e approntato il disegno di legge n. 394 proprio sull'ordinamento universitario abbiamo scelto questa strada partendo dal presupposto che i titoli di studio universitari hanno attualmente valore legale come titoli accademici e non come titoli direttamente abilitanti all'esercizio professionale o agli impieghi pubblici. Infatti l'accesso agli impieghi e alle professioni è condizionato dal superamento di uno speciale esame a cui sono ammessi quei cittadini che, muniti degli altri requisiti di legge, siano in possesso anche del prescritto titolo di studio.

Ora, secondo noi liberali, questo sistema per il quale i titoli di studio non sono direttamente abilitanti importa la parziale validità legale degli stessi titoli. Nè vale qui la obiezione di alcuni che vorrebbero riconoscere la piena validità legale dei titoli di studio ai quali si vorrebbe dare il carattere e il valore di titoli direttamente abilitanti allo esercizio professionale. Se questo concetto dovesse prevalere, cadrebbe *ope legis* lo istituto dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale e sarebbero inevitabili due conseguenze: primo, riduzione dell'area dell'autonomia perchè, a nostro avviso, lo Stato non potrebbe disinteressarsi della disciplina degli studi direttamente conducenti all'esercizio delle professioni; secondo, si avrebbe la trasformazione dello studio universitario da studio scientifico in studio direttamente professionale. Quindi si tratta, secondo noi liberali, di riorganizzare l'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale.

A tal fine abbiamo presentato, prima alla Camera dei deputati e di recente anche al Senato, il disegno di legge n. 1368 dal titolo: « Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per l'emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ». All'articolo 1 del citato disegno di legge prevediamo appunto che « con effet-

to dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione superiore: tali titoli conserveranno esclusivamente il valore di qualifiche accademiche ».

Tale concetto, onorevoli colleghi, si inquadra nel contesto della nuova realtà dell'università italiana determinata da diversi fattori. Rileviamo, anzitutto, il crescente numero degli studenti universitari, dovuto in gran parte al nuovo sistema di esami di Stato che facilita grandemente gli accessi universitari sicchè le percentuali dei frequentanti l'università sono destinate ad aumentare sensibilmente nell'immediato e prossimo futuro. Altro incentivo all'aumento del numero degli studenti universitari è costituito dalla possibilità offerta a qualsiasi giovane in possesso del diploma di maturità di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. Questa liberalizzazione degli accessi, invero in proporzioni molto vaste, indurrà a frequentare l'università anche coloro che prima erano stati costretti a fermarsi al titolo di scuola secondaria superiore. Altri incentivi sono: il fenomeno degli studenti cosiddetti fuori corso che appesantisce la vita dell'università italiana; la proliferazione delle istituzioni universitarie cosiddette libere che tali rimangono solo per il breve spazio di tempo necessario per diventare statali.

Che cosa c'è all'origine di tutto ciò? È una domanda che tutti si pongono e che anche noi ci siamo posti durante la discussione di questo disegno di legge. La risposta — è evidente, onorevoli colleghi — è proprio in quel feticcio (perchè di feticcio si deve parlare) del valore legale del diploma universitario. Noi riteniamo che il giorno in cui si arrivasse alla svalutazione dei titoli avrebbero termine e la sfrenata corsa al « pezzo di carta », con conseguente riduzione del numero degli studenti (ivi compresi quelli fuori corso) e la non meno sfrenata corsa alla creazione di nuove università e quindi di nuove facoltà.

Forse anche così il problema edilizio si sdrammatizzerebbe e si potrebbe parlare di università e di dipartimenti, di studio e di

ricerca con maggiore aderenza alla realtà delle cose. E ciò, a nostro avviso, importerebbe quasi automaticamente la revisione serena delle norme legislative relative agli esami di maturità.

Un'ultima considerazione vorremmo ancora esporre a favore della nostra tesi, ed è questa: il valore legale del titolo di studio universitario non significa affatto acquisire la certezza che l'università sforni ottimi medici, ottimi ingegneri, ottimi chimici. È legittima, a questo punto, la seguente domanda: chi di noi non sa che i laureati provenienti da certe università, per quanto riguarda gli accessi ad impieghi privati, ricevono una valutazione diversa da quella che ricevono i laureati provenienti da altre università?

Concludo questo mio breve intervento con il sottolineare che, nella situazione di incertezza e di indubbio decadimento degli studi di oggi, l'abolizione dei titoli può sembrare l'unica base di una vera autonomia delle università e potrebbe costituire l'unico incentivo per promuoverne l'emulazione e per portare le università più capaci a rifiorire, da una parte attraverso l'acquisizione delle attrezzature più efficaci e dei migliori docenti; dall'altra attraverso la frequenza degli allievi più dotati.

Nè può sfuggire ad alcuno quanto, a proposito dei titoli di studio e dell'autonomia, ha scritto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che qui ci piace riportare: « In questa più corretta concezione dell'autonomia, non può sfuggire la necessità di superare il condizionamento derivante dal cosiddetto valore legale dei titoli rilasciati dalle università (mantenuto, sia pure limitatamente ai titoli di primo ciclo — diploma e laurea — dalle norme in esame), condizionamento che inevitabilmente conduce ad una libertà vigilata e costretta, nei momenti più qualificanti della vita universitaria, da modelli di struttura e da tipologie obbligate che il sistema prevede con uniformità generalizzata e quindi in aperta antinomia con la valorizzazione dei presupposti autonomici dei singoli atenei ». « La conseguenza più evidente » — prosegue il CNEL — « di questa antinomia è quella che si manifesta a proposito delle cosiddette

università libere, per le quali la libertà si riduce ad una disciplina di strutture e di attività nei loro rispettivi statuti », da estrinsecare non in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge, come testualmente si esprime l'articolo 6 del disegno di legge all'esame.

Per queste succinte considerazioni il Gruppo liberale voterà contro l'articolo in esame.

**C I F A R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C I F A R E L L I .** Sarò brevissimo. La mia dichiarazione di voto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si riferisce all'emendamento del relatore, quale sta per essere sottoposto al voto del Senato. Io voterò a favore di questo emendamento. Ritengo che il problema del « valore legale dei titoli di studio » sia talmente vasto e complesso che per esso non è ancora matura una soluzione adeguata all'insieme normativo del nostro Paese. Tale problema, in particolare, non riguarda soltanto la riforma universitaria, bensì anche le leggi che stanno a monte, a cominciare dalla Costituzione, e che stanno a valle, riferendosi all'ordinamento delle professioni, degli uffici, dei pubblici servizi.

Voglio aggiungere che non ritengo si tratti di una questione da esaminare secondo punti di vista di classe o principi di giustizia sociale. Proprio quando si fa il massimo sforzo per aprire le porte all'università, con la liberalizzazione degli accessi e con la predisposizione di vasti mezzi allo scopo di assicurare la piena funzione dell'insegnamento superiore, ritengo che possa benissimo essere conservato il sistema del valore legale dei titoli di studio che certamente non è stato la causa prima dei tanti inconvenienti che nelle università italiane si sono lamentati e che con questa legge miriamo a superare.

Infine, osservo che sarebbe particolarmente fuori posto l'abolizione del valore legale dei titoli di studio quando essa ha riferimento (come è nell'emendamento in discussione) alle università libere, in relazione alle

quali, oltre che esigere — e ne discuteremo — il rispetto delle norme di questa legge e l'attuazione delle fondamentali strutture delle rinnovate università bisogna volere che il punto di arrivo, con riferimento ai discenti, sia conforme all'ordinamento generale dello Stato.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento sottoscritto dal relatore, senatore Bertola. Grazie, signor Presidente.

**C A R R A R O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A R R A R O .** Mi limito a ribadire quanto già detto in sede di discussione generale. A mio parere, il problema della consacrazione legislativa del valore legale del titolo di studio è un problema che ha più un valore nominalistico che reale, perchè la realtà del valore legale del titolo di studio non si traduce tanto in una affermazione puntuale, quale quella contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge, quanto nella concreta importanza che l'ordinamento giuridico dà ai titoli di studio conseguiti in determinati istituti.

Ritengo però, pur nel doveroso rispetto verso la Presidenza dell'Assemblea che ha sottolineato come, affermandosi qui il principio del valore legale, in qualche maniera viene influita ogni decisione che sarà presa intorno all'articolo 15, che se quando discuteremo l'articolo 15 sarà preclusa la possibilità di emendamenti soppressivi sulla parte che afferma il valore legale del titolo di studio, tuttavia in quella sede ci dovrà ben essere una votazione sull'articolo. Infatti, approvando l'articolo 2 in questa sua parte non approviamo certo l'articolo 15. Ritengo pertanto che in quella sede si debba aprire un dibattito. In quella sede appunto mi riservo di fare i rilievi opportuni.

Per queste ragioni dichiaro che mi asterrò dal voto su questo emendamento, per l'interpretazione che ne è stata data dal Gruppo liberale quale preclusione alla discussione sull'articolo 15.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Carraro, poichè malgrado i chiarimenti da me dati persiste la confusione, torno sui chiarimenti stessi rileggendo a lei, che se ne è dimenticato in questo momento, il terzo comma dell'articolo 15 nel testo della Commissione, il quale così recita: « La laurea e il diploma di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale ». Quindi per questa parte dell'articolo 15 non c'è questione di preclusione. La preclusione riguarda solo il terzo degli articoli sostitutivi dell'articolo 15 proposti dai senatori liberali, il quale dice che la laurea non ha valore legale. Quando discuteremo l'articolo 15 — lei domanda: lo voteremo l'articolo 15? Ci mancherebbe che non lo votassimo: bisogna votarlo, se non altro per sopprimerlo ove questa fosse l'opinione dell'Assemblea — e in relazione ad altri articoli sostitutivi dell'articolo 15 presentati dai liberali, tornerà questo problema, ma non più sotto la forma della validità legale del titolo, bensì del contenuto dell'emendamento 2.5 che noi andiamo a votare e che è così formulato: « o da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ». Basta questa dizione per far capire — cosa che lei, senatore Carraro, giustamente diceva — che noi facciamo un riconoscimento nominalistico al quale però nel nostro sistema legislativo attuale, futuro, quale risulterà da questo testo, futurissimo, quale risulterà da tutti i testi che nell'avvenire si potranno votare, si darà contenuto concreto e valore legale.

**N E N C I O N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che la questione che si sta dibattendo sia di una semplicità assoluta, che non abbia cioè queste implicazioni che hanno portato a un contrasto di idee. L'emendamento in esame vuole sostituire un'alinea con le parole: « non sta-

tali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ».

Si presenta la questione di fondo circa il valore legale del titolo. Che cosa significa che il titolo abbia o non abbia valore legale? La questione non è tanto nominalistica: è una questione che promana dal concetto di autonomia universitaria. Cioè è evidente che, una volta stabilito il principio della autonomia universitaria e i modi in cui tale principio dovrà essere affermato, il valore legale del titolo avrà conseguenze di carattere giuridico che scaturiscono dalla certificazione che l'ateneo conferisce. Ora queste conseguenze avranno nel complesso del diritto positivo una valutazione giuridica diversa in funzione del principio assoluto dell'autonomia ovvero se l'autonomia sarà ricondotta in un determinato alveo.

Questa è la questione di fondo. Pertanto oggi votando questa norma — e noi voteremo a favore — non pregiudichiamo la questione dell'autonomia universitaria, non pregiudichiamo la questione del contenuto della espressione « valore legale del titolo » che indica, ripeto, le conseguenze giuridiche che scaturiscono da una certificazione rilasciata dagli atenei.

Noi siamo per l'autonomia universitaria: l'abbiamo affermato col nostro disegno di legge e lo abbiamo riaffermato in Commissione nei venti mesi in cui si è discusso il problema della riforma universitaria. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha espresso un parere negativo sul valore legale del titolo quando si affermi il principio dell'autonomia. Si tratta di comprendere i concetti, di sapere che cosa si intende per valore legale. Valore legale significa conseguenze giuridiche che scaturiscono dal titolo stesso. Ora, qualunque sia la disciplina che noi vogliamo dare, qualunque sia il contenuto che vogliamo dare, qualunque sia la regolamentazione che vogliamo dare al titolo, non potremmo negare il valore legale del titolo stesso. Tale valore rimarrà nella realtà giuridica perchè scaturisce dal diritto positivo vigente.

Pertanto noi non vediamo nessuna preclusione a qualsiasi altra norma che voglia

dare efficacia al titolo ovvero attenuarne o scolorirne il valore legale.

In sostanza la vera questione non riguarda tanto il valore legale del titolo, quanto l'assoluta autonomia delle università, per cui il titolo rilasciato da un ateneo potrebbe avere un valore diverso, non solo per le conseguenze giuridiche, ma per le conseguenze di merito, da quello rilasciato in ipotesi da un altro ateneo. Voteremo quindi a favore della norma in esame.

**P R E S I D E N T E .** Mi spiace vedermi costretto a tornare ancora sull'argomento ma non voglio tornarvi quando si discuterà l'articolo 15. L'unica preclusione esistente è relativa all'emendamento presentato dai liberali che recita: « Con effetto dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il valore legale dei titoli di studio ». Solo questa è la preclusione. Su tutto il resto evidentemente ha ragione il senatore Nencioni; il quale ha ripetuto quanto dicevo prima. Si tratta infatti di un problema di contenuto e di disciplina, come risulta dall'ordinamento vigente e come potrà risultare da questa o da altre leggi. Spero di non dover ritornare su questo punto.

Metto ora ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto che l'emendamento 2.1 è precluso. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del senatore Trabucchi, data l'assenza del presentatore, si intende decaduto.

Passiamo all'emendamento sostitutivo 2.3, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**R O M A N O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O M A N O .** Signor Presidente, avevamo presentato questo emendamento e detto che lo ritenevamo aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2 proposto dalla Commissione. Poichè l'onorevole relatore ci in-

vita a ritirarlo, dato che una eventuale votazione su questo emendamento potrebbe compromettere successive decisioni del Senato su questioni sulle quali potremmo trovare il consenso dell'Assemblea, non abbiamo difficoltà ad accogliere l'invito che ci è stato rivolto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Torniamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia nuovamente lettura.

**B O R S A R I ,** Segretario:

**Art. 3.**

*(Nuove università)*

La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonchè i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici del personale, docente e non docente.

La legge stessa prevede, per ciascuna università di nuova istituzione, almeno cinque corsi di laurea ed un numero di dipartimenti adeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Per ogni università da istituire, il Consiglio nazionale universitario designa, tenuto conto del tipo dei dipartimenti previsti, una commissione di cinque membri che provvede agli adempimenti necessari ed alla copertura dei posti in organico del personale, docente e non docente.

Detta commissione dura in carica due anni; scaduto tale termine, qualora gli organi dell'ateneo non siano ancora formati, agli adempimenti mancanti procede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

**P R E S I D E N T E .** Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

B O R S A R I , *Segretario:*

*All'emendamento 3.5, al primo comma, sopprimere le parole: « del programma quinquennale prevista dall'articolo 50 ».*

3.5/1 SOTGIU, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, FARNETI Ariella, TROPEANO

*All'emendamento 3.5, al primo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo (dalle parole: « La stessa legge ... », sino alla fine) con i seguenti:*

« La legge che istituisce una nuova università stabilisce le lauree che questa è abilitata a conferire e i dipartimenti nei quali essa è inizialmente articolata, fissandoli in modo che sia prevista la più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi. La legge indica anche gli organici iniziali del personale docente e non docente, i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nonché quelli per la creazione di impianti che agevolino la presenza residenziale degli studenti e di attrezzature per le attività politiche, culturali, ricreative degli studenti e del personale docente e non docente ».

3.5/5 ROMANO, PIOVANO, TROPEANO, SOTGIU, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, GUANTI

*All'emendamento 3.5, al primo comma, sostituire le parole: « i corsi di laurea comunque non inferiori a 5 ed i corsi di diploma di ciascuna università. », con le altre: « i titoli di studio che l'università è abilitata a rilasciare ».*

3.5/2 PAPA, SOTGIU, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, FARNETI Ariella, TROPEANO

*All'emendamento 3.5, dopo il primo comma, inserire i seguenti:*

« Nella istituzione di nuove università si dovrà provvedere anche per le Regioni che ne sono sprovviste.

Il numero degli studenti per ogni università non dovrà essere superiore a 15.000 ».

3.5/3 BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, TROPEANO, ROMANO

*All'emendamento 3.5, al terzo comma, sopprimere le parole: « sentito il rispettivo comitato tecnico di settore ».*

3.5/4 SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, ROMANO, TROPEANO, PAPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le nuove università sono istituite o riconosciute con la legge del programma quinquennale prevista dall'articolo 50. La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna università. Il Consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale universitario e sentiti la regione e il comune interessati, nonché, per le università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sentito il rispettivo comitato tecnico di settore, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'inizio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima di sei mesi dalla nomina dei comitati.

In via transitoria, i membri del comitato tecnico-amministrativo congiuntamente a quelli dei comitati ordinatori di dipartimento esercitano tutte le funzioni del con-

siglio di ateneo; il consiglio di ateneo elegge nel suo seno la giunta. Ai membri del comitato tecnico-amministrativo compete una indennità; i membri dei comitati ordinatori di dipartimento possono usufruire di comando, o essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, delibera uno statuto provvisorio. Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 41, delibera lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 4.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento nella nuova università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che siano state effettuate le prime tre chiamate.

I comitati di cui al terzo comma decadono comunque al termine di due anni dalla nomina, e il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del Consiglio nazionale universitario, che si avvale dei comitati tecnici di settore competenti.

Entro tre anni dalla nomina, il comitato tecnico-amministrativo decade ed entrano in funzione gli organi di governo ordinari ».

3. 5 BERTOLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le nuove università sono istituite con legge.

Nella istituzione di nuove università si dovrà provvedere anche per le Regioni che ne sono sprovviste.

Il numero degli studenti per ogni università non dovrà essere superiore a 15.000.

La legge che istituisce una nuova università stabilisce le lauree che questa è abilitata a conferire e i dipartimenti nei quali essa è inizialmente articolata, fissandoli in modo che sia prevista la più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi. La legge indica anche gli organici iniziali del personale docente e non docente, i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nonchè quelli

per la creazione di impianti che agevolino la presenza residenziale degli studenti e di attrezzature per le attività politiche, culturali, ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

Alla prima organizzazione delle nuove università provvede un Comitato ordinatore articolato a seconda dei dipartimenti di cui è prevista la istituzione. Il comitato ordinatore è composto da tre membri eletti dal CNU e da tre membri eletti dal Consiglio regionale; esso si avvale della collaborazione di tre membri dirigenti di ogni settore di insegnamento e di ricerca del quale è prevista la istituzione.

Alla prima organizzazione della nuova università il Comitato ordinatore deve provvedere entro due anni.

Il comitato decade qualora non provveda nei termini stabiliti dalla presente legge e viene ricostituito con le stesse modalità ».

3. 4 PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, MASCIALE, ALBARELLO

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità con il programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma che deve organizzare, gli insegnamenti fondamentali, propedeutici ed istituzionali che devono essere affidati a docenti di ruolo nonchè i dipartimenti di cui l'Ateneo deve essere costituito.

La stessa legge deve determinare gli organici del personale docente e non docente assegnato all'università ».

3. 1 TRABUCCHI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Con la legge istitutiva devono essere assicurati all'università i fondi necessari perchè essa possa svolgere la sua attività didattica e di ricerca ».

3. 2 TRABUCCHI

*Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:*

« Al fine di rendere operanti le norme della presente legge nelle regioni ancora sprovviste di università, se ne autorizza l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con gli stanziamenti previsti al titolo XI della presente legge ».

3.3 SAMMARTINO, COLELLA, PICCOLO,  
BARGELLINI, DE VITO

**PRESIDENTE.** Avverto che da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato presentato un nuovo sub-emendamento, in sostituzione del sub-emendamento 3.5/1. Se ne dia lettura.

**BORSARI, Segretario:**

*All'emendamento 3.5, al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: « programma quinquennale prevista dall'articolo 50 », con le altre: « programma pluriennale di sviluppo delle università ».*

3.5/6 SOTGIU, PIOVANO, ROMANO, SEC-  
CHIA, ROSSI, BONAZZOLA RUHL  
Valeria

**SOTGIU.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SOTGIU.** Stamane, illustrando l'articolo 3, mi era sembrato di essere stato sufficientemente chiaro per quanto si riferisce ai problemi della programmazione universitaria e della programmazione nazionale. Avevo sostenuto che non si può assolutamente ritenere che la nostra parte non sia favorevole a una programmazione nazionale; anzi se una denuncia dobbiamo fare riguarda l'atteggiamento del Governo che a una programmazione nazionale ancora malgrado gli impegni non è giunto. Si parla cioè molto della

necessità di una programmazione ma in realtà a questa programmazione non si vede nemmeno attraverso quali forme si intenda giungervi; o per lo meno si è ancora molto lontani dall'aver individuato i modi attraverso i quali sarà possibile una seria e democratica programmazione nazionale.

D'altra parte stamane mi era sembrato di essere stato altrettanto chiaro nell'indicare che noi siamo favorevoli a una programmazione dello sviluppo universitario; cioè riteniamo che si debba uscire da una nefasta politica di improvvisazione nei confronti della scuola e dell'università che ha portato alla crisi attuale e che ci si debba mettere decisamente sul terreno di una visione programmata dello sviluppo della scuola e dell'università.

Mi sembra di aver detto anche abbastanza chiaramente che programmazione universitaria e programmazione nazionale non si possono non vedere collegate strettamente l'una all'altra. È impossibile pensare a uno sviluppo programmato dell'università che non sia collocato in un contesto ben preciso di programmazione nazionale. È chiaro che dobbiamo sapere quale parte delle risorse del Paese noi intendiamo destinare alla scuola e all'università ed è chiaro anche che con l'utilizzazione di queste risorse dobbiamo cercare di prevedere quali obiettivi di carattere sociale intendiamo perseguire.

Tuttavia questo discorso, che mi sembrava fosse sufficientemente chiaro, è stato mal interpretato. Posso anche ammettere che il testo dell'emendamento iniziale potesse aprire la strada a qualche equivoco, anche se il discorso fatto per illustrarlo quest'equivoco doveva senza dubbio evitare. Ecco perché siamo arrivati alla conclusione di proporre un altro testo che in sostanza vuole riaffermare alcuni principi che mi preme qui precisare.

In primo luogo, perchè noi vorremmo assolutamente che fosse evitato il riferimento al programma quinquennale di cui all'articolo 50? Direi per un motivo politico di carattere generale relativo a questa nostra discussione. Vi è infatti una certa preoccupazione di risolvere adesso, all'inizio del dibat-

tito, un problema che invece dovremo affrontare quasi al termine del nostro lavoro. È vero che abbiamo testè affrontato e risolto un problema assai importante, trattato invece in un articolo successivo, per cui sarebbe del tutto lecito affrontare adesso il problema che riguarda anche l'articolo 50. Però, da un punto di vista politico, se vogliamo cercare di fare ancora uno sforzo nel tentativo di rendere meno rigide posizioni diverse, o per lo meno di accostamento di posizioni lontane tra di loro, allora a me sembra che alcuni problemi, intorno ai quali ancora una discussione approfondita non c'è stata, vale la pena affrontarli, se è possibile, in un momento successivo, adottando per ora formulazioni che non compromettano le soluzioni che in seguito potranno essere date dal dibattito del Senato. Questo naturalmente augurandoci che dal dibattito possa venire un testo legislativo che sia diverso da quello intorno al quale stiamo discutendo e sul quale esistono per il momento posizioni assai lontane.

C'è poi un'altra motivazione che mi induce ad insistere sull'emendamento: la preoccupazione credo non infondata di una rigidità eccessiva della programmazione. Crediamo nella programmazione ma non ne facciamo un mito, non pensiamo che essa sia qualche cosa di simile ad un'operazione aritmetica; cerchiamo di vedere la stessa programmazione nella realtà che abbiamo davanti e che è così varia e molteplice da imporre spesso modificazioni non secondarie. Di conseguenza, parlare per forza di un piano quinquennale mi sembra eccessivo. Io posso anche ringraziare la maggioranza perchè accetta i principi che nell'Unione Sovietica sono stati così diffusi, per cui i piani sono sempre quinquennali, ma non vedo la necessità di porre assolutamente questa formulazione. Vogliamo proprio fare sin dall'inizio una ipotesi così tassativa?

D'altra parte perchè non lasciare la possibilità, per quanto si riferisce alla scuola e all'università, anche di una programmazione che non sia per forza quinquennale? Può anche imporsi l'esigenza di un intervento *choc*, per usare questo termine, sia pure in una prospettiva programmatica, che richieda

un piano di due o tre anni, che non coincida perfettamente nei tempi con il piano quinquennale nazionale. Ecco perchè all'espressione « piano quinquennale » noi preferiremmo l'espressione « piano pluriennale di sviluppo dell'università ». Può essere un piano quinquennale ma vi può anche essere, ripeto, la necessità contingente di un piano del tutto straordinario. Quando pensiamo alla situazione drammatica delle università di Roma, di Napoli, di Bari, tanto per ricordare quelle che sono state citate in quest'Aula, ebbene non possiamo anche supporre che esista la necessità di un intervento d'urto che non debba obbligatoriamente svolgersi nello spazio di cinque anni, ma in un tempo più ristretto?

La cosa che ci preoccupava era sostanzialmente il vedere, come è detto nell'articolo 50 del disegno di legge, che « in concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di sviluppo dell'università ». Le parole: « in concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale » e « programma quinquennale di sviluppo dell'università » non possono non lasciarci perplessi.

Sappiamo che nell'università dobbiamo intervenire immediatamente e allora, sia pure nell'ambito di una visione che tiene conto di un programma economico nazionale che deve essere ancora elaborato e costruito, anche in anticipo sui tempi del programma quinquennale nazionale, possiamo già mettere mano ad un programma pluriennale universitario.

È con questo animo che il nostro Gruppo ha presentato l'emendamento in esame e si augura che possa essere accettato dalla maggioranza.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, abbiamo presentato il sub-emendamento 3.5/5 all'emendamento Bertola perchè riteniamo che se il Senato dovesse accogliere l'articolo 3 nel testo proposto dal senatore Bertola

sarebbe dichiarato precluso l'emendamento 3.4 del collega Pellicanò.

Riteniamo particolarmente importante una precisazione sul secondo e sul terzo periodo del primo comma dell'emendamento Bertola che recita: « La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna università. Il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti tra quelli tipici da esso fissati ».

Quest'emendamento, senatore Bertola, già porterebbe il Senato a prendere una decisione su un argomento particolarmente importante: quello che riguarda i corsi di laurea e i corsi di diploma (e non mi soffermerò su tale questione che sarà oggetto del subemendamento 3.5/2 a firma del senatore Papa che sarà illustrato successivamente); inoltre l'emendamento Bertola dice come devono essere formati i dipartimenti e le nuove università: infatti propone che per l'istituzione di un'università si debba prevedere una dimensione che consenta all'università stessa di erogare almeno cinque tipi di laurea.

Questo significa che si creerebbero delle piccole università, del tipo per esempio degli attuali istituti di magistero, che, trasformandosi da facoltà in dipartimenti, potrebbero erogare pochi tipi di laurea. Non siamo d'accordo su questo tipo di formazione del dipartimento perchè una università di tali dimensioni impedirebbe quell'interdisciplinarietà della quale si parla in un emendamento successivo presentato dal senatore Morlino all'articolo 4 del disegno di legge che è al nostro esame.

Vorrei pregare il collega Bertola e la maggioranza di esaminare la possibilità di accogliere la formulazione più elastica prevista dall'emendamento da noi presentato con il quale diciamo: « La legge che istituisce una nuova università stabilisce le lauree che questa è abilitata a conferire e i dipartimenti nei quali essa è inizialmente articolata, fissandoli in modo che sia prevista la più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi ». La decisione su quest'argomento investe uno dei temi principali della riforma universitaria; e giustamente il se-

natore Morlino si è preoccupato, nel suo emendamento all'articolo 4, di assicurare quell'interdisciplinarietà che non vi sarebbe se avessimo un'università del tipo di quella che propone il senatore Bertola quando dice che l'università deve erogare almeno 5 tipi di laurea.

Mi pare quindi che l'accoglimento della nostra proposta creerebbe le condizioni perchè successivamente, quando si discuterà della formazione dei dipartimenti e del tipo dei dipartimenti che dovranno essere creati, il Senato possa stabilire agevolmente quei limiti e quelle dimensioni che in questa prima fase della nostra discussione non potremo fissare se non avremo prima tenuto conto delle posizioni che saranno emerse nel corso del dibattito sugli articoli successivi.

Tra l'altro, l'emendamento presentato dal senatore Bertola dice già esplicitamente da questo momento che il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti tra quelli tipici da esso fissati. Quindi stabilisce già da questo momento che il consiglio nazionale universitario dovrà indicare alle università (alle singole università, badate bene, onorevoli colleghi) i tipi di dipartimento che potranno essere costituiti creando così già una condizione di limitazione a quell'autonomia che invece, almeno nella prima fase sperimentale della riforma, le singole università dovranno avere per la formazione dei loro dipartimenti.

Se invece si accogliesse l'emendamento da noi presentato, si risolverebbe anche il problema proposto dal collega Trabucchi con l'emendamento 3.2 nel quale si propone di erogare per legge i fondi necessari perchè l'università possa svolgere la sua attività didattica e di ricerca, si supererebbe la medesima questione posta da altri emendamenti e, tra l'altro, si stabilirebbe già da questo momento che, nell'istituire le nuove università, la legge deve tener conto dell'opportunità di creare delle università di tipo residenziale. Mi pare dunque che l'accoglimento del testo presentato dal senatore Bertola costituirebbe una limitazione di decisioni che successivamente potremmo prendere e che invece l'accoglimento della nostra pro-

posta di sostituire due periodi del testo Bertola con il quarto comma dell'emendamento Pellicanò risolverebbe questioni poste anche da emendamenti di altri Gruppi politici, ivi compreso il Gruppo democristiano (non a caso ho accennato all'emendamento Trabucchi e all'emendamento Morlino) e lascerebbe impregiudicate le questioni che affronteremo quando discuteremo del dipartimento.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il collega Sotgiu già stamattina nel suo intervento sull'articolo 3 ha indicato le ragioni di questo sub-emendamento 3.5/2, ragioni che io riassumo molto rapidamente.

Nella proposta Bertola, come nell'articolo 3 della legge, è già in realtà contenuta l'affermazione che l'università può rilasciare più di un titolo e la distinzione tra corsi di laurea e corsi di diploma: e ciò presuppone una definizione che non abbiamo ancora fatto dell'organizzazione didattica interna dell'università, un discorso, una discussione, una decisione che non ci sono stati sui titoli di studio, una discussione sull'unicità o meno del titolo di studio. D'altra parte, l'approvazione della proposta del senatore Bertola potrebbe precludere, mi pare, proprio dalle cose che diceva poc'anzi l'onorevole Presidente, la possibilità di affrontare il discorso che subito dopo dovremo fare sui titoli di studio che l'università è abilitata a rilasciare.

Quindi, a questo punto, mi pare che dire qui corsi di laurea e corsi di diploma significa già dare una definizione dei titoli di studio; cosa che invece dovremo affrontare tra poco allorchè si preciserà l'articolazione degli atenei, la struttura dipartimentale, e perciò anche, accanto alle norme di carattere generale per il funzionamento di tale struttura, i titoli di studio che saranno rilasciati dall'università.

Quindi propongo all'Assemblea di voler approvare il nostro emendamento che appunto si contiene nella definizione: la legge determina non i corsi di laurea ed i

corsi di diploma, ma più semplicemente « i titoli di studio che l'università è abilitata a rilasciare ».

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Con l'emendamento 3.5/3 il nostro Gruppo vuole perseguire lo scopo di meglio completare l'articolo 3. Al primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal relatore Bertola si legge: « La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, ed i corsi di diploma di ciascuna università. Il Consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati ». Cioè in questo primo comma già si indicano obiettivi abbastanza precisi. Oltre questi obiettivi è necessario a nostro avviso affermare anche quelli che abbiamo detto: l'uno si riferisce alle regioni, l'altro al numero degli studenti per ogni università.

Per quanto riguarda il primo, l'obiettivo minimo che la nostra proposta contiene è quello di costituire almeno un'università per regione. Nè ci sembra che ciò pregiudichi in alcun modo la programmazione nazionale; questa proposta nè quantitativamente nè sul piano della localizzazione pregiudica la programmazione nazionale. Quantitativamente non la pregiudica in quanto non si dice quante università ci dovranno essere in una regione, ma ci si limita ad indicare un obiettivo minimo di almeno un'università per regione. Quanto alla localizzazione, questa non è per ora materia di discussione.

Quanto alla seconda proposta, di indicare cioè sin da ora che il numero degli studenti per ogni università non debba essere superiore a 15 mila, si tratta di un principio molto importante. Non voglio tediare i colleghi ripetendo qui dati e argomentazioni a proposito del sovraffollamento di gran parte delle università. È certo, tuttavia, che esso determina situazioni assai gravi, talora pressochè insostenibili, che è necessario rapida-

mente rimuovere. È pertanto importante stabilire fin da ora che ogni università che viene istituita non debba superare un certo numero di studenti, che la nostra proposta fissa in un numero non superiore a 15.000. Si tratta, quindi, a nostro avviso, di affermare un fondamentale principio generale qualunque sia la programmazione che più avanti andremo a discutere.

Secondo noi, quindi, l'emendamento Bertola all'articolo 3, dopo il primo comma, potrebbe essere utilmente completato con le due proposte contenute nell'emendamento da noi presentato.

**P E L L I C A N O' .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **P E L L I C A N O' .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo in discussione ha dato già adito ad un ampio approfondimento. Abbiamo anche constatato che l'iter di questo articolo fu tormentato fin dal suo nascere. Abbiamo avuto infatti una prima stesura di iniziativa governativa, poi una seconda stesura della Commissione, ed ora ultimamente una altra, la terza, che è quella del relatore Bertola che credo rispecchi anche la volontà della maggioranza.

Ci troviamo cioè di fronte ad un articolo che riguarda l'istituzione di nuove università, problema quindi che preoccupa tutti. Anche la nostra parte intende portare un suo contributo in modo che l'istituzione di nuove università avvenga in maniera tale che non debba ripetersi il caos che purtroppo si è verificato in questi ultimi tempi in molte università.

Vorremmo richiamare l'attenzione della maggioranza sul fatto che si tratta di un articolo che dovrà interessare le nuove università. Anche la maggioranza dovrebbe quindi dimostrare delle buone intenzioni per poter creare qualcosa di nuovo che corrisponda alle aspettative del Paese.

Sapete tutti (abbiamo studiato a fondo il problema in Commissione) che se il problema delle nuove università verrà bene im-

postato non si ripeteranno i grossi inconvenienti che abbiamo constatato in questi ultimi tempi. Questa mattina ne ha parlato ampiamente il senatore Romano ed io non voglio ripetere cose già dette. Però è certo che la questione dell'università di Assisi è stato un argomento che ha tormentato per diversi mesi la stessa Commissione e i due rami del Parlamento anche perchè delegazioni dell'università di Assisi si sono spostate nella Capitale ed hanno per molto tempo esercitato pressioni sui parlamentari perchè volevano che la legge passasse. Non vorremmo che vi fosse una proliferazione di nuove università come nel caso di quella di Assisi. Non vorremmo che sorgessero queste fungaie che purtroppo sono in prospettiva, si vedono anche all'orizzonte, dato che vi sono delle forti pressioni da parte di uomini politici, di Gruppi o di partiti politici e vi sono anche spinte clientelari dirette all'istituzione di queste nuove università senza che vi sia l'autorizzazione sancita dalla legge.

Ecco perchè col nostro emendamento insistiamo sul termine « legge ». Vorremmo infatti che, almeno per il futuro, si stabilisse che tutto ciò che si fa deve rispecchiare un principio giuridico, un principio che proviene dalla legge.

Come hanno detto nei loro interventi il senatore Sotgiu e il senatore Codignola, anche noi non siamo contrari ad un piano economico pluriennale, quinquennale, ma vorremmo che questi piani rispondessero a criteri di una certa serietà. Evidentemente ci interessa la serietà del piano economico, ma in modo particolare ci interessa la serietà del programma di sviluppo della scuola e dell'università. Purtroppo questa serietà non l'abbiamo riscontrata e questo risulta anche dall'entità delle somme stanziare per questa riforma, ma non è il momento di soffermarci su tale argomento poichè avremo altre occasioni per discuterne.

Un altro punto, che è contenuto anche in un emendamento presentato dai senatori comunisti, è a nostro avviso molto importante. Si tratta della norma che stabilisce che ad ogni università non debbano essere iscritti più di quindicimila studenti. Nel nostro

emendamento abbiamo indicato la cifra di quindicimila, ma vorremmo comunque che si concordasse una determinata cifra in modo che questa non venisse superata al momento della istituzione di nuove università, onde evitare situazioni catastrofiche come quelle determinatesi nell'università di Roma dove non sono quindicimila ma più di centomila gli iscritti con le conseguenze che ognuno di noi conosce e sulle quali è inutile soffermarsi. Quindi, per lo meno per il futuro, dovremo fare in modo da non ricadere in questo tipo di errori che certamente, onorevoli colleghi, lascia degli strascichi e delle conseguenze che non sempre sono sanabili, soprattutto dato l'andazzo che vi è con questo Governo. Ecco perchè noi affermiamo la necessità di stabilire questa cifra.

Si dice, poi, nel nostro emendamento, che vi deve essere una priorità per le regioni e per i grossi centri sprovvisti di università. Questa mattina il senatore Codignola si è soffermato su questo argomento dicendo che vi sono tre regioni sprovviste di università. Circa questo punto, sul quale si è ampiamente discusso, vorrei soltanto mettere in evidenza che qualora dovessero sorgere delle università nel Molise, nella Basilicata e in Val d'Aosta, cioè in quelle regioni nelle quali l'università non c'è, molti di quei giovani, specie del Molise e della Basilicata che sono regioni depresse del Mezzogiorno, che al momento non possono, per ragioni economiche, frequentare l'università, avrebbero la possibilità di studiare.

Istituendo queste università, daremmo ai giovani migliori la possibilità di studiare senza dover sostenere quelle grosse spese necessarie per spostarsi da una regione a un'altra, da una città a un'altra. Ecco perchè vorremmo che ci fosse una priorità per le regioni sprovviste di università, tenendo naturalmente conto delle esigenze dei grossi centri urbani. Abbiamo constatato infatti, attraverso indagini conoscitive da noi compiute a Palermo e a Napoli, in quale stato si trovano queste università.

La legge prevede, oltre alla laurea, il diploma e il dottorato di ricerca. A questo proposito voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che abbiamo all'interno

dell'università tre livelli: diploma, laurea e dottorato di ricerca, cioè un livello che esclude la ricerca scientifica, un altro nel quale ad essa si accenna, un terzo basato sulla ricerca scientifica. Questi tre stadi riflettono quelli della scuola media superiore che purtroppo non si vuole riformare. Tre livelli dunque nell'università, altrettanti nella scuola media superiore e livelli, anche se non legalmente riscontrabili, nella scuola media e nelle elementari. In questi 3 livelli sono riflesse le classi sociali in cui è divisa la società italiana: la borghesia, che mira al dottorato di ricerca e che costituirà la classe dirigente, il ceto medio che aspira alla laurea da utilizzare nelle diverse professioni, poi gli altri.

Se il diritto allo studio fosse assicurato a tutti, se non vi fossero discriminazioni, non ci sarebbe chi rimane a metà strada, anche se si tratta di giovani capaci.

La legge prevede anche i dipartimenti; argomento questo che tratteremo in altra occasione.

Vorremmo ora che questa nuova università vedesse ampliati gli organici del personale docente e non docente. Abbiamo stabilito il numero degli alunni che dovranno frequentarla: in base a questo numero dovremmo stabilire un organico di personale docente e non docente. E se fossimo in condizioni di farlo fin d'ora, avremmo almeno un punto di riferimento per stabilire un equo rapporto numerico tra docenti e studenti.

La legge dovrebbe considerare anche i finanziamenti per le attività didattiche e di ricerca, per gli impianti e le strutture, per le attrezzature, come dice l'emendamento.

Va considerata poi l'ipotesi residenziale. Questo non è stato detto: noi vorremmo che le nuove università sorgessero in forma moderna e che rispondessero alle nuove esigenze di una società più avanzata. Vorremmo perciò che ci fossero anche gli impianti, le strutture e le attrezzature e che ci fosse anche la possibilità per gli studenti di avere la loro residenza, cioè un ambiente dove fermarsi.

Stamattina il senatore Fortunati diceva che anche quel rapporto tra docenti della stessa città è un elemento utile perchè dove

ci sono scambi, a maggior ragione questo è utile anche per gli alunni. Perciò le nuove università dovrebbero essere residenziali. E qui consentitemi che anch'io faccia un po' di campanilismo, per dir così. Noi abbiamo voluto negli ultimi tempi l'istituzione dell'università in Calabria, è stata approvata una legge che è rimasta accantonata per lungo tempo, finchè non si è concordato dove doveva essere ubicata; finalmente c'è l'ubicazione: noi gradiremmo, a nome dei calabresi, che il Ministro o qualcuno in sua vece ci dicesse a che punto è l'applicazione della legge sull'università della Calabria. Infatti in questi ultimi tempi dopo che si è stabilita l'ubicazione, non si è saputo più niente e se domani a noi parlamentari dovessero chiedere qualcosa non avremmo la possibilità di rispondere a questi interrogativi.

Diciamo anche che la legge deve prevedere le attività politiche. Quando noi abbiamo fatto questo cenno in Commissione si sono sollevate delle grosse obiezioni e delle perplessità in ordine all'introduzione della politica nell'università. Stamattina leggevo che si comincia a parlare del giornale nella scuola e si sostiene che, nel momento in cui i giornali entrano nella scuola, entrano anche idee politiche.

Ora ci si preoccupa che si faccia politica nella scuola; ma perchè non si dovrebbe fare? Finora è stata chiesta una certa politica, si è chiesto che venissero dette certe cose perchè facevano comodo a taluni indirizzi, a talune ideologie; adesso noi riteniamo che l'attività politica possa essere fatta nelle università per tutte le ideologie. Dunque non soltanto vanno considerate le attività culturali e ricreative ma anche quelle politiche. Su questo abbiamo insistito in Commissione e continuiamo a insistere anche in questa occasione.

A proposito dell'emendamento sul comitato coordinatore qualcuno ha detto che più che uno statuto è una legge, ma noi potremmo anche convenire con la modifica apportata dall'emendamento dei senatori comunisti, e perciò potremmo anche ritirare il nostro. Quello che qui ci interessa in questo momento è che i comitati coordinatori delle nuove università abbiano tre membri

eletti dal consiglio nazionale universitario e tre dal consiglio regionale, e che si valgano dei tre membri dirigenti di ogni settore di ricerca nell'insegnamento.

Questo noi intendevamo dire per illustrare il nostro emendamento 3.4. Gradiremmo che, se non tutto, almeno in buona parte venisse accolto e incluso nell'articolo, che ha avuto una prima ed una seconda stesura, e questo fatto dimostra che del suo contenuto non è rimasta soddisfatta nemmeno la maggioranza. Noi gradiremmo che anche questo nostro contributo venisse preso in considerazione, in modo da soddisfare una esigenza che noi rappresentiamo.

S A M M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, dovendo illustrare l'emendamento che con altri colleghi ho avuto l'onore di presentare all'articolo 3 del presente disegno di legge, dovrei ripetere quanto ebbi ad esporre nella seduta del 18 febbraio scorso, intervenendo nella discussione generale, ma risparmiando all'Assemblea quelle argomentazioni, allora piuttosto ampiamente esposte a sostegno della nostra posizione e spiego perciò succintamente le ragioni dell'emendamento stesso.

Stiamo legiferando in materia di ordinamento di studi superiori, stiamo dando, o almeno tale è lo spirito che ci conduce nella presente battaglia, una fisionomia tutta nuova e soprattutto moderna all'università del nostro Paese. Ora, tra la proliferazione piuttosto allegra e certamente disordinata di università private, che, in virtù di questa legge, vedranno piovorsi addosso il crisma della legalità a pieno titolo, sembra giusto, logico, opportuno e necessario che si cominci con lo stabilire per legge il principio secondo il quale ogni regione abbia la sua università.

Questo principio non è nuovo; esso fu già approvato dal Parlamento nella seduta del 24 gennaio 1968, quando, in sede di discussio-

ne di riforma dell'ordinamento universitario alla Camera dei deputati, fu consacrato nell'articolo 2. Esso suona esattamente così: « È data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle regioni che ne sono prive ». Nel 1968 l'ente regione c'era e non c'era; le regioni erano ancora la classica espressione geografica che, per prendere forma e sostanza, avrebbero dovuto attendere il giugno del 1970 per le prime elezioni degli organi previsti e il 1971 per la sanzione del Parlamento sui singoli statuti.

Ora che sappiamo esistere ed essere parte viva, integrante nel corpo costituzionale dello Stato le regioni, dovremmo noi, arrivati a questo punto, cancellare — o solo ignorare — in una legge così ponderosa come questa, la presenza delle regioni, regioni naturalmente intese non come somma di apparati burocratici e di uffici ma come comunità di popolo, che tutti abbiamo concorso a volere? Dovremmo dunque far marcia indietro rispetto alle posizioni assunte dal Parlamento nel 1968? Non ci sentiamo di tornare indietro, dobbiamo andare avanti. Non ci sentiamo di fare una legge che copra, con il suo imperio, tutto il territorio nazionale, facendo eccezione delle regioni che, per essere di non rilevante estensione e peso, dovrebbero continuare ad assistere passivamente all'esodo di valanghe di giovani, costretti verso università quali Roma e Napoli. Cito solo queste che sono le più vicine università alle regioni in causa, le quali — come ha rilevato stamattina il senatore Codignola — scoppiano dalla congestione degli studenti.

Ecco il punto: Roma e Napoli sono congestionate fino all'incredibile. Ebbene, diamo a Roma e a Napoli la seconda università: basteranno a popolarle, a sovrappopolarle, i romani e i napoletani. Con un'università aperta a tutti si farà prestissimo a sovrappopolarle. Ma allora, alleggeriamone il peso, togliendo loro le masse della periferia. E la periferia siamo noi, regioni — quali la Basilicata e il Molise — prive ancora di università.

Il senatore Codignola, nel suo discorso di stamani, ha avuto toni di asprezza che non mi sarei aspettati. Assicuro il collega Codignola che l'azione promossa con l'emenda-

mento non muove da piccoli o meno piccoli interessi campanilistici e, quanto meno, elettoralistici. Dopo ormai 25 anni di vita parlamentare il problema è un altro, senatore Codignola: dover chiedere ai propri elettori il permesso di ritirarsi. Altri scopi, altri interessi non possono nascondersi dietro questa, come dietro ogni altra azione che andiamo doverosamente promuovendo.

L'emendamento, come l'Assemblea vede, è riferito all'articolo 3 del disegno di legge, quello che la Commissione ci aveva presentato. Siccome ora, a firma del relatore senatore Bertola, ci si presenta un articolo sostitutivo di quello, il nostro emendamento si intende riferito al nuovo articolo, del quale potrebbe costituire un comma aggiuntivo, oppure potrebbe costituire un articolo aggiuntivo a se stante, oppure potrebbe essere incastonato, e non credo con disarmonia, nell'articolo 50 del disegno di legge, oppure ancora, siccome si tratta di una deroga dal principio generale, da valere una sola volta, non quindi a carattere permanente, potrebbe entrare a far parte delle disposizioni finali e transitorie.

Accetteremo ogni suggerimento che il signor Presidente, il relatore, il Ministro ci vorranno dare in proposito, ma resti sancito il principio — questo ci preme — che ad ogni regione spetta il proprio istituto superiore universitario. Sappiamo bene che con questa legge non nasce l'università, ma nasce, per due regioni ancora in Italia, il diritto all'università. Grazie. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Senatore Sammartino, ella si è appellato alla Presidenza per il collocamento di questo emendamento, ma tocca a lei dire dove lo vuole mettere. Per quanto mi riguarda, poichè chiedeva un consiglio sul collocamento, mi pare che, poichè l'articolo 3 parla di nuove università, sia questa la sede adatta.

Avverto che, stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 3.1 e 3.2 del senatore Trabucchi si intendono decaduti.

**B E R T O L A ,** *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento sostitutivo da me presentato soltanto con due parole. Dico subito che porta il mio nome, ma io ho soltanto una quota parte di merito o di colpa perchè, come si può intuire facilmente, si tratta di un emendamento della maggioranza della Commissione.

L'emendamento vuole andare incontro ad una delle richieste che furono fatte in quest'Aula nel corso della discussione generale, quella cioè di tener presente la programmazione a proposito delle nuove università. Inoltre l'emendamento — che non illustrerò analiticamente — vuol essere un miglioramento od una precisazione rispetto al testo della Commissione.

Detto questo, posso dare un giudizio sui singoli emendamenti proposti all'articolo 3. Credo che l'emendamento 3.5/1 debba considerarsi superato dall'emendamento successivo...

P R E S I D E N T E . Infatti è superato.

B E R T O L A , *relatore*. Allora dirò subito che se fosse stato mantenuto il primo testo avrei manifestato parere contrario (l'argomentazione l'ha già svolta il senatore Codignola e non desidero far perdere tempo al Senato). Invece sarei propenso — in questa circostanza non so più se posso parlare a nome della Commissione, spero di sì — ad accettare le parole proposte dai senatori Sotgiu, Piovano ed altri: « programma pluriennale di sviluppo delle università », sia perchè resta impregiudicato quanto abbiamo stabilito nell'articolo 50, che discuteremo a suo tempo, sia perchè si dà un'elasticità maggiore, e quindi il testo è migliore da un punto di vista prudenziale, sia perchè, se il Presidente lo permette, tengo presente quella specie di protesta che molto garbatamente ha fatto il senatore Sotgiu invitandoci a non copiare sempre l'Unione Sovietica ma a dare una volta tanto il buon esempio (e speriamo che l'Unione Sovietica ci imiti, non si fissi sempre sul termine « quinquen-

nale » e si aggiorni anche sotto questo aspetto).

P R E S I D E N T E Con l'unica osservazione da fare che colà l'hanno fatto davvero, noi l'abbiamo soltanto chiamato così! (*ilarità*).

B E R T O L A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/5, presentato dai senatori Romano, Piovano ed altri, che in realtà è un sub-emendamento al testo presentato dal relatore a nome della maggioranza, il discorso diventa più complesso. Se si vuole sostituire il termine « lauree » con il termine più generico « diplomi », che sussiste in un altro emendamento, il relatore non ha nulla in contrario, anzi direi addirittura che è d'accordo. Se si vuole abolire il numero « cinque » (perchè, abbiamo detto, la legge dovrà stabilire che le nuove università dovranno comprendere un numero di insegnamenti e per conseguenza di dipartimenti per almeno cinque lauree), dirò che non sono contrario nemmeno a questo. Però occorre che tutto sia chiaro, perchè ogni numero si presta a critiche: se è cinque perchè è cinque, perchè non quattro, perchè non sette? Io lo capisco bene. Questa formulazione mi sembra più elastica. Io accetterei — perchè a questo punto non so come posso interpretare il pensiero della Commissione — questa formulazione, non nell'interpretazione data dal senatore Sotgiu, ma nelle parole scritte; e del resto poi la legge ha un suo valore per se stessa.

Non sarei d'accordo invece di fissare per legge il numero dei dipartimenti e gli organici. A questo proposito insisto sul testo da me presentato innanzitutto perchè fissare per legge il numero dei dipartimenti vuol dire prendere una posizione rigida; noi preferiamo che il numero dei dipartimenti sia fissato dal consiglio nazionale universitario perchè è più facile poi, nello sviluppo che possiamo prevedere delle nuove università, che così avvenga.

Per quanto riguarda gli organici vale lo stesso discorso anche se l'argomento è diverso. Se non sbaglio — e chi è più competente di me può correggermi — attualmente gli or-

ganici del personale docente e non docente delle singole università sono fissati con decreto presidenziale. Sarei del parere di non innovare e di non fissare il numero per legge perchè quando si dovrà allargare gli organici saremo costretti a modificare la legge e tutti sappiamo che cosa vuol dire in Italia modificare una legge o farne una. Perciò, per quanto riguarda l'emendamento 3.5/5, io sarei del parere di mantenere fundamentalmente, anche per quanto riguarda il primo comma, il testo da me proposto a nome della maggioranza della Commissione. Caso mai si potranno portare a tale testo quei perfezionamenti di cui ho detto un momento fa.

Quanto ho detto vale anche evidentemente per il sub-emendamento 3.5/2 dei senatori Papa, Sotgiu, Piovano ed altri. Mi pare che abbia già dato una risposta sotto quest'aspetto, una risposta positiva, sempre che la maggioranza sia d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/3 presentato dal senatore Bonazzola e da altri senatori chiedo il permesso di accantonare, ma solo momentaneamente (dirò il mio parere alla fine di questo breve intervento), la parte che riguarda le nuove università da istituire. Ciò anche perchè questo argomento si ripete in altri emendamenti. In ordine al secondo comma dello stesso emendamento, vorrei pregare i presentatori di mettere da parte questo comma per prenderlo in considerazione quando esamineremo il testo della Commissione su quest'argomento; ciò per due motivi: innanzitutto per non anticipare ciò che noi abbiamo scritto con un certo ordine, ed in secondo luogo perchè, così come è scritto, non potrei accettare questo comma. Nel testo della Commissione è previsto un limite massimo di 20.000 studenti ma se questi 20.000 studenti sono iscritti all'università da almeno 3 anni, se non sbaglio; è evidente che noi dobbiamo mettere questa clausola perchè in ipotesi potrebbe darsi che in un'università si raggiunga o si superi il tetto di 15.000 studenti per un anno ma questo non si ripeta nell'anno seguente. Quindi dobbiamo precisare in questo senso. Vorrei assicurare comunque i proponenti di quest'emendamento che la mia richiesta di

accantonarlo non è fatta per rifiutarlo nella sostanza; dirò infatti in anticipo che se la maggioranza e poi anche il Governo — che deve dire una parola su quest'argomento — saranno d'accordo nella sostanza di stabilire il numero massimo di 15.000 studenti il relatore non farà obiezioni. Si dichiarerà comunque più apertamente a suo tempo.

Per quanto riguarda il sub-emendamento 3.5/4 presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori dirò che in un primo momento — anche per spiegare un pò questo problema — ero proprio tentato di dire di no perchè aveva un certo significato. A proposito delle nuove università avevamo indicato nel terzo comma che per i dipartimenti si doveva anche sentire un certo comitato tecnico del consiglio nazionale universitario, in quanto il consiglio nazionale universitario, così come l'avevamo previsto, doveva essere completato da organismi tecnici. Sarei d'accordo nell'accoglierlo per due motivi: innanzitutto perchè è più opportuno parlarne a suo tempo per evitare altre complicazioni, come ci è già accaduto; secondo perchè, ad onor del vero, le espressioni usate in quell'articolo non sono uguali a queste.

Faccio questa spiegazione per i colleghi della maggioranza. Per questi motivi sarei d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pellicanò alcune cose le ho già dette. Ho già detto che per il problema delle nuove università parlerò alla fine del mio intervento. Per quanto riguarda il problema degli studenti ho pregato di parlarne a tempo più opportuno. Per quanto riguarda il problema delle lauree che l'università è abilitata a conferire ed anche sul problema degli organici ho già espresso il mio parere. Dico pertanto che l'emendamento Pellicanò-Cuccu resta assorbito in parte dall'emendamento del relatore stesso. D'altra parte, nel corso del mio intervento, ho già espresso i motivi per i quali non sono favorevole all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Sammartino, a proposito delle nuove università, dal momento che si tratta di un problema

che richiede un intervento maggiormente dettagliato, debbo domandare il permesso al Presidente, al Ministro e agli onorevoli colleghi. . .

**PRESIDENTE.** Senatore Bertola, capisco la sua cortesia verso i presentatori di emendamenti, ma la pregherei di essere più preciso e conclusivo sulla loro accettazione o meno.

**BERTOLA, relatore.** Signor Presidente, mi sembra di aver detto quali emendamenti accetto. Se non mi sono spiegato bene, domando scusa.

**PRESIDENTE.** Appunto! Mi sono sforzato ma non ho capito bene.

**BERTOLA, relatore.** Mi è sembrato di essere stato preciso.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/6, lo accetta o no?

**BERTOLA, relatore.** Ho già detto di sì.

**PRESIDENTE.** Accetta l'emendamento 3.5/2?

**BERTOLA, relatore.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** E per quanto riguarda l'emendamento 3.5/5?

**BERTOLA, relatore.** È assorbito in parte dall'emendamento 3.5/2 e, quindi, non lo accetto.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/3, se ho capito bene, si è riservato di pronunziarsi quando parlerà tra breve dell'emendamento 3.3. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/4, qual è il parere del relatore?

**BERTOLA, relatore.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, presentato dal senatore

Pellicanò e da altri senatori, lei ha giustamente detto che le sembra assorbito in gran parte dal suo emendamento e che quindi non lo accetta. Senatore Bertola, la invito ora ad esprimere il parere sugli emendamenti 3.5/3 e 3.3.

**BERTOLA, relatore.** L'emendamento presentato dal senatore Sammartino, che nella sostanza, almeno in parte, coincide con altri emendamenti o parti di emendamenti presentati da altri senatori, concerne l'istituzione di nuove università nelle regioni che ne sono ancora sprovviste. Avevo detto un momento fa che quest'argomento merita una trattazione un po' più dettagliata.

Quali sono, innanzitutto, le regioni italiane che a tutt'oggi sono sprovviste da un'istituzione universitaria, indipendentemente dal fatto che sia statale o non statale? Se non dico male sono tre e precisamente la Basilicata, il Molise e la regione a statuto speciale della Val d'Aosta. Queste regioni sono composte, arrotondando le cifre, dal seguente numero di abitanti: la Basilicata ha poco più di seicentomila abitanti, il Molise poco più di trecentomila, la Val d'Aosta supera leggermente i centomila abitanti. Questa è la situazione di fatto. Ora, con l'emendamento Sammartino si chiede di autorizzare l'istituzione di queste università con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione.

Su quest'emendamento ha parlato questa mattina il senatore Codignola il quale ha detto: un momento, prima di istituire delle nuove università in queste regioni che ne sono ancora sprovviste e che hanno un numero di abitanti relativamente modesto — ed io mi sono permesso di precisare tale numero — vi sono degli altri problemi da affrontare, come ad esempio quello dello sdoppiamento delle università, attualmente esistenti, che sono sovraffollate. Quest'osservazione del senatore Codignola è giustissima, ma direi che non si tratta di un'alternativa.

Devo dire agli onorevoli colleghi che esistono oggi in Italia dieci università che superano i ventimila studenti, compresa l'università di Roma il cui numero di studenti,

non contando i fuori corso, si aggira sui settantamila.

Ecco la ragione per la quale il problema in esame merita una considerazione particolare. In questo momento il relatore non esprime il parere della Commissione, ma il suo personale che ha già espresso esplicitamente e implicitamente nella sua relazione quando ha ricordato che l'Inghilterra, che pure aveva un numero di università superiore, rispetto al numero degli studenti, all'Italia, ha creato negli ultimi dieci anni dieci nuove università. Se noi pensiamo che negli Stati Uniti d'America è molto difficile trovare un'università che abbia più di diecimila studenti ci rendiamo conto in quale difficile situazione si trovi oggi l'Italia. Dico tutto ciò anche in considerazione del fatto che l'attuazione di questa riforma incontrerà delle forti difficoltà sia per la situazione edilizia, sia per quella strutturale, sia per quella del numero degli studenti che sovrappopolano le università.

Ecco perchè mi permetterei, nel limite delle possibilità, di rivolgere questa preghiera al Ministro della pubblica istruzione e attraverso di lui agli altri suoi colleghi di Governo: uno dei problemi più urgenti da risolvere è quello di aumentare il numero delle università italiane. Direi che il numero minimo, ma proprio minimo, di università necessarie è quello di dieci, oltre naturalmente a quelle da istituire nelle regioni che ancora ne sono sprovviste. Riconosco l'efficacia di un'argomentazione che fu portata qui a suo tempo dal senatore Scardaccione e per la quale, se volessimo misurare con il termometro del progresso civile ed economico le nostre regioni, potremmo constatare che la presenza di un istituto universitario è benefica e che la sua assenza è dannosa; il che mi spinge a dire che istituire nuove università nelle regioni che ne sono sprovviste è un'opera meritoria. Quindi, signor Ministro, è urgente affrontare questo problema per motivi didattici, di ricerca, di equilibrio e non esito a dire di ordine sociale, perchè laddove esiste una massa enorme di studenti è difficile che non sorgano fenomeni sociali dannosi al vivere ordinato in una società nazionale.

Detto questo, poichè devo dare un giudizio, dirò che fra tutti gli emendamenti presentati su questo argomento il relatore è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Sammartino perchè non impone al Governo di istituire subito tutte le università nelle regioni, ma semplicemente autorizza alla istituzione. Naturalmente il Ministro valuterà il tempo e l'opportunità dell'istituzione di una università in una regione piuttosto che in un'altra ed escluderà di considerare il problema ove non lo ritenga opportuno. Non sono però d'accordo...

**F O R T U N A T I .** Con decreto del presidente della Repubblica?

**B E R T O L A , relatore.** Stabiliamo adesso con legge che sia il presidente della Repubblica a decidere (*commenti dall'estrema sinistra*). Vi chiedo di lasciarmi esprimere fino in fondo il mio parere. Non sono d'accordo sul secondo comma dell'emendamento presentato dal senatore Sammartino prima di tutto perchè, per quanto riguarda i finanziamenti, si riferisce a un titolo invece che a un articolo della legge poichè il titolo comprende vari articoli; questo riferimento non mi sembra corretto dal punto di vista della tecnica legislativa. In secondo luogo perchè non ritengo opportuno sottrarre i fondi che debbono servire a finanziare la riforma universitaria. Inoltre il ministro, prima di emettere il decreto, dovrà procurarsi i fondi affinchè le università che si vogliono istituire possano funzionare. Questo vale certamente per le università da istituire nelle regioni che ne sono prive e per tutte le nuove università.

Questo il parere del relatore. Mi rendo conto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il relatore talvolta si permette di esprimere il suo parere personale. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** A complemento di quanto il relatore ha detto sul sub-emendamento 3.5/6, devo far presente che, ove tale emendamento venisse approvato, automaticamente dovrebbero essere corretti i commi primo e terzo dell'articolo 49 e il

primo comma dell'articolo 50, mentre resterebbe precluso l'emendamento 50.2, presentato dal senatore Iannelli, per evidenti ragioni di contrasto.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, rapidissimamente perchè il relatore ha già fatto un'illustrazione più che sufficiente.

Sull'emendamento 3.5/6, che mi pare sostituisca il 3.5/1, sono d'accordo. Sull'emendamento 3.5/5 non sono d'accordo poichè lo ritengo in gran parte assorbito nell'emendamento del senatore Bertola, che accolgo. Sull'emendamento 3.5/2 mi rimetto all'Assemblea. Qui è un po' un *escamotage*, è un usare una frase che serve a rinviare in altra sede la discussione se ci debbano o non ci debbano essere nelle università diplomi e lauree. Io credo che questo problema dovrà essere affrontato a un certo momento e forse si sarebbe potuto affrontarlo anche adesso e risolverlo una volta per sempre. Comunque, se si vuole rinviarlo, non ho nulla per oppormi e mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/3, che è simile, anche se diverso come tecnica e come soluzione, al primo comma del 3.3, presentato dal senatore Sammartino, mi rimetto all'Assemblea. Per quanto riguarda il secondo comma vorrei pregare anch'io i presentatori di rinviarlo, perchè mi pare che i suggerimenti dati dal relatore sull'opportunità di esaminare in un certo periodo di tempo il numero degli studenti siano utili; infatti vi possono essere delle variazioni piuttosto importanti. Senza dubbio non si deve precludere la possibilità di scendere a 15.000 studenti, che può essere un obiettivo da perseguire.

Per quanto riguarda il 3.5/4 sono d'accordo. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5 sono d'accordo. Non sono d'accordo sul 3.4 perchè in gran parte assorbito dall'emendamento del senatore Bertola.

**ROMANO**. Sul 3.3 il Ministrò non si è pronunciato.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho detto che mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE**. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5/3 ci sono due questioni: la prima relativa al primo comma che è analogo all'emendamento 3.3 (e ora ne parleremo), l'altra relativa al secondo comma del quale è stato chiesto dal relatore e dal Ministro l'accantonamento, per ridiscuterlo in sede di esame dell'articolo 50. Lei, senatore Valeria Bonazzola Ruhl, è d'accordo su quest'ultima richiesta?

**BONAZZOLA RUHL VALERIA**. Sì.

**PRESIDENTE**. Per quanto concerne poi il primo comma dell'emendamento 3.5/3, domando al relatore ed ai presentatori degli emendamenti 3.5/3 e 3.3 se — considerata la necessità di procedere ad una unificazione dei testi e ad una loro migliore redazione e di decidere sulla loro collocazione — siano d'accordo nel rinviarne la votazione alla prossima seduta.

**BONAZZOLA RUHL VALERIA**. Sono d'accordo.

**SAMMARTINO**. Sono anch'io d'accordo.

**CODIGNOLA**. Signor Presidente, penso che questo emendamento sia da collocarsi all'articolo 50 del disegno di legge...

**PRESIDENTE**. Senatore Codignola, domani mattina la Commissione nel proporci un nuovo testo ci indicherà anche il suo migliore collocamento. Quindi la prego di rimettersi, come faccio anch'io, alla Commissione, di cui riconosco il potere in questa materia.

**CODIGNOLA**. Accetto la sua autorità, signor Presidente.

**GERMANO'**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

GERMANO'. Si tratta di questo: nella seconda parte del primo comma dell'emendamento Bertola si dice: « Il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbono venire conseguentemente istituiti tra quelli tipici da esso fissati ». Ora, siccome l'articolo 46 del disegno di legge prevede quali sono le attribuzioni del consiglio nazionale universitario, a me sembra più logico che questa indicazione vada inserita in quell'articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, io riconosco che la richiesta del senatore Germanò ha un suo motivo perchè già abbiamo visto come in questa legge gli argomenti siano connessi l'uno all'altro. Però penso non sia possibile stralciare questa parte dell'emendamento perchè tutto l'articolo contiene una normativa concatenata che indica quale dovrà essere il procedimento per la istituzione delle nuove università. Perciò, pur rendendomi conto di certe osservazioni, ritengo che non si possa procedere in questo modo perchè altrimenti non potremo mai andare avanti. D'altra parte non credo che accettando il testo da noi proposto si comprometta qualcosa di serio. Accettando viceversa la proposta del senatore Germanò si rompe l'unità dell'articolo per cui diventa impossibile procedere. Di conseguenza vorrei pregare il senatore Germanò di rendersi conto di questa situazione e, se fosse possibile, di non insistere.

PRESIDENTE. Senatore Germanò, dopo le dichiarazioni del senatore Bertola, insiste nella sua proposta?

GERMANO'. Signor Presidente, poichè il relatore non è d'accordo, non insisto nella mia proposta; però, all'atto della votazione dell'emendamento 3.5, ne chiederò la votazione per parti separate e giustificherò tale mia richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 3.5/6, presentato dal senatore

Sotgiu e da altri senatori, accettato dal relatore e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Il senatore Bertola, se non sbaglio, parlando del mio emendamento 3.5/5 accettava una proposta, cioè quella relativa alla soppressione, nel suo emendamento, del limite di cinque corsi di laurea come numero minimo per istituire una nuova università. Il senatore Bertola però non ha proposto materialmente un emendamento al suo testo.

Volevo chiedere all'onorevole relatore di chiarire meglio i termini della questione.

PRESIDENTE. Ad una mia precedente domanda, il relatore ha risposto che non accettava l'emendamento 3.5/5.

CODIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Credo che il Presidente abbia già risposto a quello che volevo chiedere. Cioè, l'emendamento 3.5/5 è ancora parzialmente accolto dal relatore o no? Il nostro Gruppo è contrario all'inserimento di una parte dell'emendamento 3.5/5 nel testo Bertola. Infatti, il testo proposto dal senatore Romano prevede la contestuale istituzione per legge dei corsi di laurea e dei dipartimenti, e di conseguenza vi assume un significato preciso la successiva affermazione « fissandoli in modo che sia prevista la più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi ».

Ma la formulazione della Commissione e poi del senatore Bertola è diversa, ossia il senatore Bertola, nel suo emendamento sostitutivo, ha messo in evidenza come sia impossibile indicare per legge, insieme con i titoli al cui rilascio sarà abilitata la nuova università, anche i dipartimenti che vi con-

fluiscono, perchè questa procedura bloccherebbe la possibile istituzione successiva di altri dipartimenti, se non per legge, nella stessa università.

In queste condizioni, non potendosi indicare i dipartimenti e dovendosi limitare ad indicare i corsi di laurea, perde ogni rilevanza l'affermazione successiva del testo Romano, perchè l'affermazione della più ampia collaborazione tra settori diversi è talmente generica che difficilmente sarebbe atta a garantire quello che credo il Gruppo comunista, e certamente il nostro, vuole garantire, cioè la serietà delle procedure per l'istituzione di una nuova università.

A questo punto, non vedo come sia utile rinunciare a quel minimo di garanzia che comunque è rappresentata dai cinque corsi di laurea. Tutti sanno che la riduzione di questa garanzia ai cinque corsi di laurea è frutto di un compromesso politico realizzato in Commissione, proprio allo scopo di assicurare che per lo meno ogni nuova istituzione universitaria disponga di questo numero minimo. Se si dovesse scendere ancora al di sotto, e quindi accettare l'aspetto negativo, una volta che ne siano espunti i dipartimenti, della proposta Romano, dovremmo votare contro questa proposta.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, avevo in animo di domandare la parola, per dichiarazione di voto, sull'emendamento 3.5/2 che è più attinente a quello che sto per dire. Però, siccome non vorrei trovarmi di fronte ad una qualsiasi preclusione per quanto riguarda il primo capoverso dell'emendamento Bertola, che poi sarebbe l'intero testo del nuovo articolo 3, eccomi ad esporre le ragioni per le quali non posso accettare l'eliminazione della istituzione di almeno cinque corsi di laurea quale requisito fondamentale per creare una nuova università.

Dobbiamo contrastare — del resto, il collega Codignola l'ha ricordato un momento fa — la proliferazione universitaria che spes-

so è frutto di malcostume municipalistico o di ambizioni, di interessi, di compromessi che nulla hanno a che vedere con la ricerca scientifica, con la preparazione seria dei giovani, con gli interessi della nazione. Si improvvisa con una piccola facoltà un'intera università, che poi si deve riconoscere: è questo un andazzo deplorabile, avverso il quale è grandissima e convinta la nostra protesta di repubblicani.

Perciò in sede di discussione fra i gruppi della maggioranza, proprio quando si è elaborato l'emendamento Bertola, noi repubblicani abbiamo chiesto che fosse precisato maggiormente che la nuova articolazione deve essere tale da non comprendere un solo tipo di studio (*universitas*, la parola stessa lo dice), ma sia validamente articolata, comprensiva di più insegnamenti, ricca di significato. E ciò anche in relazione alla grande spesa pubblica che la creazione di una nuova università comporta, se vogliamo operare seriamente.

Ecco perchè avevamo accettato la esigenza dei cinque corsi di laurea. Ove si volesse eliminare questo requisito, si commetterebbe un grave errore. Pertanto, onorevole Presidente, se l'emendamento 3.5/5 ha, sotto questo punto di vista, lo stesso contenuto dell'emendamento 3.5/2, per l'uno come per l'altro dichiaro che voterò contro. Ritengo pertanto che debba essere mantenuto il testo del primo comma dell'emendamento Bertola così com'è. Grazie, onorevole Presidente.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Avevo detto che accettavo l'emendamento comunista Papa-Sotgiu che non fissa il numero dei titoli di studio, ma non pensavo che si potesse interpretare questa accettazione come una concessione ad abusi che potrebbero nascere. Ma il senatore Codignola, il senatore Cifarelli e qualche altro componente della Commissione mi fanno notare che, al di là delle intenzioni, possono verificarsi tali abu-

si. Onorevole Presidente, sia chiaro che non avevo nessuna intenzione di accettare un testo che potesse dar luogo a degli abusi. Se i colleghi ritengono che in seguito all'abolizione del numero dei corsi di laurea si possano rendere possibili degli abusi, allora mi correggo (e ne domando scusa, ma lo faccio proprio perchè, ripeto, non avevo questa intenzione, come del resto penso che questa non sia stata nemmeno l'intenzione dei proponenti) e non ho nessuno scrupolo nel dire che confermo il testo presentato da me stesso a nome della maggioranza.

PRESIDENTE. Lei quindi conferma che non accetta l'emendamento 3.5/5 ed inoltre dichiara che non accetta più l'emendamento 3.5/2.

BERTOLA, *relatore*. È così, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei si era manifestato contrario all'emendamento 3.5/5 e per quanto riguarda l'emendamento 3.5/2 si era rimesso all'Assemblea. Dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore desidera aggiungere qualche cosa?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto concerne l'emendamento 3.5/2, la mia rimessione all'Assemblea era molto perplessa e già nascondeva una mia sostanziale contrarietà, ma poichè la Commissione si dichiara contraria, ribadisco tale contrarietà sostanziale all'emendamento 3.5/2 e la mia contrarietà totale all'emendamento 3.5/5.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, mi pare che questa discussione avvenga in modo un po' anomalo. Infatti, senza togliere nessun diritto al Ministro e tanto meno al relatore, si è avuto un mutamento di opinione, almeno per quanto riguarda il relatore. Ebbene, approfitto di questo fat-

to per chiedere a lei ed ai colleghi una cortesia.

Il senso dell'emendamento Papa-Sotgiu (e non è certamente il nome del collega Papa che ha tratto in inganno il collega Bertola, penso!) era quello, come già aveva detto lo onorevole Ministro, di non anticipare la questione sui corsi di laurea e corsi di diploma. Questo senso era chiarissimo. Ora, se lo si respinge si ottengono due risultati: per i corsi di diploma riteniamo che non precluda assolutamente nulla, perchè i corsi di diploma già esistono, sia pure in numero limitato. Tuttavia, respingendo l'emendamento, si vuole stabilire che i corsi di laurea devono essere non inferiori a cinque; è quindi un criterio puramente numerico quello sulla base del quale si devono istituire le università, mentre l'argomento può essere molto meglio trattato negli articoli che seguono. Pertanto insistiamo perchè si torni al primo giudizio dato sul nostro emendamento oppure che almeno l'emendamento sia considerato come aggiuntivo nel senso che fissa i titoli di studio che la università è abilitata a rilasciare. Sempre che sia chiaro che, votando corsi di diploma — poichè esistono già corsi di diploma — non si è stabilita la generalizzazione del diploma, perchè i diplomi esistono, signor Presidente, tanto è vero che c'è la tabella allegata...

PRESIDENTE. Certo che esistono. Perchè vuole che dubiti che esistono? Mi domando se dopo questa legge esisteranno. Lo domando a voi che avete formulato l'emendamento. Questo vorrei sapere.

PERNA. Qui c'entra poco l'ironia, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è ironia, è la sostanza della cosa.

PERNA. Fino a questo momento si è parlato dei titoli di studio esistenti, lauree e diplomi...

PRESIDENTE. Certo.

P E R N A . Le lauree sono molte ed i diplomi sono solo quattro. Tuttavia con questo non si stabilisce il numero dei diplomi. Quindi non vorremmo che poi si dicesse che esiste una preclusione che non c'è nè in fatto nè in diritto.

Questo deve essere ben chiaro.

P R E S I D E N T E . Io non ho sollevato questo problema.

P E R N A . Altrimenti con questo fatto delle preclusioni non facciamo più la discussione sugli articoli. Questa è la verità.

P R E S I D E N T E . Per la verità la discussione che si è svolta finora non è stata all'insegna delle preclusioni, ma semmai in senso contrario, per vedere di ridurle al minimo. Certo però che, se gli onorevoli colleghi presentano emendamenti che sollevano questioni contenute in punti diversi del testo del disegno di legge presentato dalla Commissione, è giusto discuterle per poi comprendere le conseguenze del voto.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Desidero far notare che c'è una difficoltà insita nella materia quando si usa il termine « diploma ». Le nostre attuali università già adesso rilasciano due tipi di diploma: un tipo di diploma che potremmo indicare come diploma universitario nel senso che per ottenerlo occorre avere un titolo di studio che dia accesso all'università e frequentare un piano di studi universitario (diploma in statistica, diploma in vigilanza, diploma in farmacia e diploma di magistero di economia). L'altro tipo di diploma rilasciato dalle università non ha nulla a che fare con questo. Si rilasciano ad esempio in certe università diplomi di assistente sociale ed in alcune facoltà di medicina si rilasciano diplomi in ostetricia. Per intenderci dovrei dire che questi non sono diplomi universitari. Li rilasciano le università —

ben s'intende — ma i relativi corsi si possono definire *a latere*. Ecco perchè tutte le volte che si usa il termine « diploma » si corre il rischio di creare confusione, dato che si tratta di un termine equivoco. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P A P A . E questo è il motivo per non usare questo termine.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . È proprio questo il contenuto dell'emendamento.

B E R T O L A , *relatore*. Quando si parla di corsi di diploma di ciascuna università che debbono essere determinati per legge, anche se non è detto, si intende il primo tipo di diploma a cui mi sono riferito, il tipo cioè che mi sono permesso di indicare come diploma universitario. Non sarei d'accordo che la legge debba stabilire tutti i tipi di diplomi — anche quell'altro tipo cioè — che possono nascere dallo sviluppo naturale non solo dell'università ma dalle esigenze della società. L'ho già scritto e l'ho già detto prima, avendo solo una quota parte di merito e di colpa dando, perchè mi sembrava ovvio, questa interpretazione: si parla di questo tipo di diplomi, cioè di quelli universitari che attualmente sono quattro.

P R E S I D E N T E . Per intendersi, i diplomi di cui alla tabella B.

B E R T O L A , *relatore*. Precisamente. Concludendo, mi permetto di insistere nel parere contrario agli emendamenti 3.5/5 e 3.5/2.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 3.5/5, presentato dal senatore Romano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5/2, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5/4, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Ricordo che da parte del senatore Germanò è stato richiesto che il primo comma dell'emendamento 3.5 sia votato per parti separate, nel senso che i primi due periodi siano votati a parte rispetto al terzo periodo.

**D I N A R O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I N A R O .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo politico è d'accordo per l'autorizzazione della istituzione di università nelle regioni che ne siano ancora sprovviste. Comunque di questo problema parleremo domattina. Dobbiamo poi eccepire sull'intero articolo in esame che preannuncia in primo luogo l'indicazione dei dipartimenti da parte del consiglio nazionale universitario da istituirsi presso le singole università come conseguenza della determinazione dei corsi di laurea e di diploma. Una tale indicazione viene data prima ancora che si sia affrontato l'esame della nuova struttura dipartimentale prevista dall'articolo 8. Questo è un procedere illogico. Più coerente dal punto di vista della logica legislativa era il disegno di legge nel testo governativo che prevedeva all'articolo 2 l'articolazione delle università in dipartimenti e in facoltà. Prima infatti di parlare di dipartimenti e di contenuti dei dipartimenti occorre, a nostro avviso, che la norma istituisca il dipartimento.

Analoghe considerazioni, sul piano della illogicità legislativa, vanno fatte — ed è già stato rilevato da un oratore di altro settore — circa il riferimento che si fa nel primo comma al programma quinquennale, trattato invece all'articolo 50 del disegno di legge.

Ci sembra poi, come osservazione di fondo, che la formulazione dell'articolo, con le

rigide e dettagliate prescrizioni in esso contenute, segni sensibilissimi limiti all'università e alla sua autonomia.

Perplessità sorgono in noi anche per quanto riguarda la nomina del comitato tecnico-amministrativo, composto di cinque membri, previsto dal secondo comma in base al quale il comitato stesso è nominato su proposta del consiglio nazionale universitario, sentiti la regione e i comuni interessati, per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Altro comitato ordinatore di tre membri è poi previsto dal comma terzo con il compito di provvedere, secondo le modalità della presente legge, « agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente e all'inizio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima di sei mesi dalla nomina dei comitati ».

A noi sembra, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che la proliferazione di questi organi, che vengono peraltro nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione, vada a detrimento dell'autonomia degli organi universitari. Stiamo procedendo alla formulazione di una legge universitaria: abbiamo l'impressione, invece, che si stia stilando un regolamento generale universitario che sarebbe stato più opportuno demandare agli organi di governo dell'università, proprio per il rispetto di quelle autonomie che a parole si dice e si ripete di voler garantire.

Per questi motivi, onorevole Presidente, ho l'onore di preannunciare il voto contrario del mio Gruppo politico.

**G E R M A N O' .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G E R M A N O' .** Desidero brevemente motivare la mia richiesta. La seconda parte del primo comma dell'emendamento Bertola, come dicevo prima, attribuisce al consiglio nazionale universitario un potere che non è previsto nell'articolo 46. Il relatore Bertola nella sua relazione indica le fonda-

mentali attribuzioni del consiglio nazionale universitario e asserisce che, per quanto riguarda queste attribuzioni proprie del consiglio nazionale universitario, si era proceduto ad una diminuzione dei poteri del consiglio stesso. Infatti con l'articolo 46 il consiglio nazionale universitario viene dotato di poteri puramente consultivi. Così dice il secondo comma dell'articolo: « Il consiglio nazionale universitario: a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge e comunque quelle già demandate in materia universitaria al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purchè compatibili con la presente legge; b) formula proposte e, su richiesta del ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria; c) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15; d) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione fra i dipartimenti...; e) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata...; f) presenta annualmente una relazione al ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento ».

Ora, a me sembra che la disposizione che viene inserita nella seconda parte del primo comma dell'emendamento Bertola ferisca il principio dell'autonomia dei singoli atenei. Per questa ragione ho chiesto la votazione dell'emendamento per parti separate, dichiarando che il Gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento Bertola con esclusione della seconda parte del primo comma contro la quale voterà.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare, senatore Germanò, che la conclusione più idonea del suo intervento sia quella di rivolgere al senatore Bertola un invito, prima di passare all'articolo 46, a considerare se, dopo aver approvato il testo oggi proposto, tra i compiti del consiglio universitario non si debba includere anche questo, altrimenti avremmo dei testi in contraddizione.

**G E R M A N O' .** Signor Presidente, al comma quarto dello stesso emendamento

si dice: « il consiglio di ateneo elegge nel suo seno la giunta ». In precedenza si era parlato del comitato tecnico amministrativo e dei comitati ordinatori, mentre al comma quinto si ripete la precedente dizione, ma si aggiunge: « Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria... ». Pregherei l'onorevole relatore di trasferire quest'ultima espressione al comma quarto perchè a quel punto si parla per la prima volta di consigli di ateneo.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Germanò, le faccio presente che, se lei è contrario a qualche disposizione, può presentare emendamenti che saranno sottoposti all'attenzione del relatore e di tutta l'Assemblea.

**C A R R A R O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A R R A R O .** Voterò a favore dell'emendamento presentato dal relatore. Credo necessario che nella costituzione di una nuova università venga istituito non solo il comitato tecnico, che deve provvedere alle operazioni necessarie sul piano amministrativo al fine di dare all'università la sua sede e la sua struttura, ma anche un comitato che abbia il compito di dare inizio allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

È chiaro che a questa operazione non si può procedere senza che siano indicati i dipartimenti dei quali l'università stessa si compone. Questa indicazione potrebbe essere fatta dal Parlamento o dal consiglio nazionale universitario. A me pare che opportunamente sia stato indicato il consiglio nazionale universitario perchè l'individuazione dei dipartimenti che devono costituire il corso di laurea è una operazione tecnica e non legislativa. Se la determinazione del corso di laurea è in una certa misura una valutazione di ordine politico che deve tener conto dell'ambiente, delle aspirazioni sociali, dell'occupazione, di tutto ciò che interessa il territorio nel quale la nuova università deve sorgere, è chiaro che è l'organismo tecnico, cioè il consiglio nazionale

universitario, che deve indicare per la prima volta quali sono i dipartimenti fondamentali che costituiscono i corsi di laurea.

Naturalmente questa norma va inserita nel contesto della legge, la quale attribuisce al consiglio di ateneo provvisorio e poi al consiglio di ateneo definitivo il potere di modificare o di integrare la struttura dipartimentale che per la prima volta è stata data dal consiglio nazionale universitario.

Poichè a me pare che questa sia un'operazione necessaria se si vuole che sorgano nuove università, dichiaro che voterò a favore anche della seconda parte del primo comma dell'emendamento presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti i primi due periodi del primo comma dell'emendamento 3.5. Chi li approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'ultimo periodo dello stesso comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Pertanto l'emendamento 3.4, del senatore Pellicanò e di altri senatori, è precluso. Avverto che la votazione dell'articolo 3 nel suo complesso avrà luogo dopo che sarà stata definita la collocazione degli emendamenti accantonati.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1581**

**BANFI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BANFI.** Signor Presidente, a nome della 9ª Commissione permanente chiedo che sia autorizzata la relazione orale per il disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 » (1581).

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

#### **Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**BORSARI, Segretario:**

**SOTGIU, PIRASTU.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intenda riferire sulle indagini e sui provvedimenti che sono stati adottati dalla Magistratura in riferimento ai gravi episodi di teppismo fascista, avvenuti a Cagliari nella notte tra il 27 e il 28 marzo 1971, provvedimenti che hanno suscitato vive perplessità e preoccupazioni tra l'opinione pubblica. (int. or. - 2287)

**SEMA, SECCHIA, LUSOLI, CARUCCI, ANTONINI, BERA, DI VITTORIO BERTI** Baldina. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

qual è la sua valutazione sul metodo e sul contenuto dell'intervista rilasciata dall'ammiraglio Birindelli, confermata ed aggravata successivamente dallo stesso;

se considera tale atteggiamento compatibile con la carica ricoperta da un alto componente delle Forze armate nazionali;

quali misure ha preso, o intende prendere, nei riguardi di un comportamento così offensivo e così pericoloso per i principi costituzionali della Repubblica. (int. or. - 2288)

**CIFARELLI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della*

*pubblica istruzione ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere:

1) se risponda a verità la notizia riguardante l'imminente presentazione al CIPE di una proposta volta ad autorizzare l'installazione, sul litorale di Rossano Calabro, di un complesso petrolchimico della società « Liguigas »;

2) se, qualora ciò venga confermato, non si ritenga che tale impianto industriale, con i suoi inevitabili effetti di inquinamento atmosferico e marino, non soltanto arrecherrebbe irreparabile danno agli interessi economici delle comunità residenti nella zona — mediante la distruzione delle riserve di una agricoltura affermata, che vanta uliveti tra i più floridi d'Europa — ma ostacolerebbe gravemente, lungo l'intero arco costiero della Sibaritide, le notevoli possibilità di sviluppo degli insediamenti turistici;

3) se una siffatta decisione non sarebbe in palese contrasto con il motivo principale che, a suo tempo, indusse lo stesso CIPE ad ampliare notevolmente la zona industriale (trasformando il « nucleo di industrializzazione » di Sibari in « area di sviluppo industriale »), appunto allo scopo di poter reperire lontano dalla costa, e cioè nella parte più interna della vasta piana di Sibari, la località adatta all'insediamento dell'impianto della « Liguigas » e delle altre industrie di tipo inquinante;

4) se — dopo tanti contrasti e tanti errori — non si ritenga giunto il momento di attenersi, per la scelta e la localizzazione di impianti produttivi di qualsiasi genere nella Piana di Sibari — così ricca di valori ambientali, archeologici ed artistici, nonchè di potenziali risorse economiche — ai criteri di una corretta pianificazione territoriale che, senza dannose sovrapposizioni ed inutili sprechi, renda finalmente possibile, nell'interesse della Calabria e della collettività nazionale, un adeguato sviluppo di tutti i settori della produzione. (int. or. - 2289)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se non intenda, usando dei suoi poteri, far sospendere il concorso pubblico per l'assunzione di ostetriche indetto dall'ONMI, con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, e ciò in considerazione del fatto che tale ente, sottoposto alla vigilanza del Ministero della sanità, deve essere sciolto e le sue competenze trasferite alle Regioni ed agli Enti locali, secondo il dettato costituzionale ed in applicazione della delega conferita al Governo dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 1081;

se non reputi doveroso riferire al Senato sullo stato dei servizi dell'ONMI, anche in relazione alle gravissime situazioni emerse a seguito delle indagini promosse dall'autorità giudiziaria e delle denunce motivate, prodotte da Consigli regionali, provinciali e comunali, da sindacati e da varie associazioni. (int. or. - 2290)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale sta per essere deliberata, a Firenze, la costruzione di un grande albergo della catena « Hilton » sulla collina di San Miniato, proprio in prossimità della famosa storica chiesa di San Miniato al Monte.

L'offesa che tale edificio arrecherebbe ad un ambiente e ad un paesaggio, che sono giustamente parte preziosa del patrimonio civile e culturale di tutta l'umanità, non può che destare il massimo allarme, onde si giustifica l'intervento pronto e sollecito dei competenti organi dello Stato. (int. or. - 2291)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

VIGNOLA, MINNOCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha operato, nei confronti del proprio personale, trattenuta dell'intera giornata di retribuzione per ogni astensione dal

lavoro di breve durata (generalmente una o due ore), effettuata per rivendicazioni di carattere settoriale o per aderire agli scioperi indetti dalle Confederazioni del lavoro al fine di ottenere riforme sociali o per protestare contro i fatti di Catanzaro.

Gli interroganti chiedono pertanto al Ministro se non ritenga detto provvedimento:

a) non conforme al dettato costituzionale, che stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro;

b) limitativo del diritto di sciopero dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

c) in contrasto con le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del monopolio, con le quali viene sancita la commisurazione della retribuzione alle ore effettive di lavoro prestato. (int. scr. - 5001)

CUCCU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali criteri e perchè — stando a notizie diffuse anche dalla stampa e comunque largamente diffuse in seno alla categoria — si intendono assegnare, entro brevissimo termine, alle segreterie dei comuni di classe 3ª, i segretari idonei dell'ultimo concorso specifico, recentemente portato a termine.

Pare all'interrogante che tale iniziativa danneggi assai gravemente gli idonei del precedente concorso, i quali, in esecuzione dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, avrebbero conseguito il diritto alla promozione al grado di segretario capo di 1ª classe e comunque dovrebbero essere inquadrati, nel ruolo di anzianità, prima dei concorrenti dell'ultimo concorso.

Pare altresì all'interrogante che — salvo parere contrario del Ministro sulla validità, nei riguardi dei segretari comunali, del citato articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970 — i segretari dichiarati idonei nella graduatoria del precedente concorso dovrebbero essere ammessi alla scelta delle sedi

attualmente vacanti nei comuni di classe 3ª, con preferenza assoluta ed immediata rispetto ai segretari dichiarati idonei nell'ultimo concorso, anche nel rispetto dell'articolo 165 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). (int. scr. - 5002)

DEL PACE, FERMARIELLO, PEGORARO, PALAZZESCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che, dopo circa cinque mesi, non hanno permesso al suo Ministero di esprimere un parere (richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste) per il riconoscimento come associazione venatoria dell'ARCI-Caccia.

Tutto ciò è tanto più incomprensibile se si tiene conto che, in ogni provincia, le Questure e le Prefetture hanno quasi quotidianamente contatto con le organizzazioni periferiche dell'ARCI: facile, quindi, dovrebbe essere esprimere un motivato, rapido parere favorevole. (int. scr. - 5003)

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato il riconoscimento come ospedale provinciale dell'ex sanatorio « Garbasso » di Arezzo, anzichè come regionale, secondo anche la proposta del CRPO della Toscana.

Tale riconoscimento come ospedale regionale risulta tanto più necessario se si tiene conto dell'alto livello di specializzazione raggiunto nei settori della chirurgia toracica e del cuore, delle attrezzature scientifiche presenti e della specializzazione del personale medico ed infermieristico.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se non sia il caso di promuovere un ulteriore riconoscimento del suddetto sanatorio a livello regionale e, sopra ogni cosa, di promuovere intese, anche a livello ministeriale, con gli istituti previdenziali, onde assicurare il flusso di ammalati dalle regioni che già erano servite dalle attrezzature del « Garbasso ». (int. scr. - 5004)

TIBERI, BALDINI, LIMONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a quale fondamento giuridico si affidi l'ultimo comma dell'articolo 35 dell'ordinanza ministeriale riguardante gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1971-72, che recita: « È in ogni caso retribuito dal 1º ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra, o posto, od ore di insegnamento affidato provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale insegnamento ».

Se esiste, infatti, una norma che riguarda la supplenza gratuita, che però è riservata a favore di insegnanti assenti, ma già nominati, come statuisce l'articolo 45 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, gli interroganti chiedono quale precedente giuridico, nel diritto scolastico, possa essere invocato a sostegno di un non meglio definibile istituto dell'affidamento provvisorio di insegnamento senza retribuzione che, se configurato, dovrebbe essere posto subito in disuso, onde evitare agli insegnanti la mortificazione di sostenere nuovi oneri di lavoro senza una adeguata e contemporanea retribuzione. (int. scr. - 5005)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per porre termine allo stato di deplorabile abbandono nel quale versa la Chiesa del Carmine in Marsala, tra le distruzioni prodotte dalla guerra e le minacce di crolli causate dall'assoluta mancanza di interventi di consolidamento e manutenzione per il pronao e per il campanile. (int. scr. - 5006)

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere urgentemente se le ingiunzioni di pagamento — intensificatesi in particolare in questi ultimi mesi da parte di ditte creditrici degli ospedali — siano da porsi in relazione a suggerimenti, forniti nell'ambito del suo Ministero, di procedere giudizialmente nei confronti delle amministrazioni ospedaliere inadempienti.

L'interrogante chiede che sia accertata la responsabilità di tale comportamento che è

veramente inconcepibile tanto più che il Ministero ben conosce le gravi difficoltà degli ospedali italiani, creditori — nonostante i limitati e frammentari interventi finanziari disposti dal « decretone » — di oltre 700 miliardi di lire nei confronti delle mutue, dei comuni e dello Stato. (int. scr. - 5007)

SOLIANO, LI VIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali considerazioni non abbia ritenuto, quanto meno, poco ortodosso il fatto che un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, il dottor Mastrolilli Vittorio, già sindaco presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per conto del Tesoro, sia stato assunto quale direttore della Cassa medesima, dimettendosi dall'impiego statale e dall'incarico di sindaco.

Per sapere, altresì, se, nella non impossibile ipotesi che il funzionario suddetto possa essersi avvalso della sua posizione in seno all'ente di cui sopra al fine di ottenere la nomina a direttore, il Ministro non ritenga di promuovere un'inchiesta tendente ad appurare lo svolgimento dei fatti. (int. scr. - 5008)

SOLIANO, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se ritenga corretto e conforme alle norme di una saggia amministrazione del pubblico denaro, oltre che rispondente all'esigenza superiore del soddisfacimento dell'interesse pubblico, il criterio adottato consapevolmente dall'Amministrazione del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di conferire promozioni ad ispettore generale a funzionari che abbiano in precedenza presentato domanda d'esodo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, condizionandola al preventivo conseguimento della promozione di cui sopra;

se non ritenga di impartire immediate disposizioni a tutte le Amministrazioni affinché non si estenda tale ingiustificabile prassi, che si sostanzia nella concessione di un doppio beneficio e va a determinare, conseguentemente, oneri finanziari ben più pe-

santi di quelli già preventivati con la predetta legge n. 336;

se non ravvisi, in un comportamento come quello sopra descritto, oltre all'evidente acquisizione, da parte dei cosiddetti « centri di potere burocratico », di un ennesimo mezzo di discriminazione e di pressione nei confronti del personale, anche un nuovo espediente per abbreviare ulteriormente le già molto contratte carriere di alcuni funzionari, di null'altro preoccupati se non del proprio avanzamento. (int. scr. - 5009)

SECCHIA, BERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che i carabinieri del gruppo « Bergamo », imputati per abuso di potere, lesioni gravi e violenza privata nei confronti di cittadini arrestati nella zona di Crema, in provincia di Cremona, nel 1964, quali sospetti di rapine, siano stati reintegrati in servizio.

Gli interroganti desiderano, inoltre, conoscere in base a quali disposizioni, ancora prima che la Magistratura abbia emesso la propria sentenza, sia stata possibile la loro riammissione in servizio. (int. scr. - 5010)

RUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritiene di dare definitiva e sollecita soluzione al problema che riguarda il lungomare « San Salvatore » in Monopoli (Bari) per impedire disagi gravi agli abitanti della zona e danni alle costruzioni minacciate dall'erosione del mare. (int. scr. - 5011)

FABBRINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga urgente e necessario assumere provvedimenti a favore delle numerose aziende artigiane costrette a sopportare notevoli spese per la depurazione dei loro scarichi, al giusto fine di evitare l'inquinamento delle acque.

Tali provvedimenti si rendono necessari in quanto molte aziende, come del resto è ben noto, versano in condizioni talmente difficili (come è il caso preciso di molte picco-

le attività della provincia di Siena) da non essere nella condizione di poter adempiere a tale giusto obbligo, entro i termini loro prescritti, senza esporre a serio pericolo la loro stessa sopravvivenza. (int. scr. - 5012)

VIGNOLO, PIRASTU, SOLIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Di fronte alle generali proteste dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, contro l'illegale circolare n. 00/2101, emanata in data 17 novembre 1969 dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che illecitamente dispone la trattenuta dell'intera giornata di lavoro in occasione di manifestazioni di sciopero di un'ora, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intende disporre la revoca di detta circolare, al fine di ripristinare la legalità nei rapporti fra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i lavoratori suoi dipendenti. (int. scr. - 5013)

VENTURI Lino, ALBARELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi dell'esclusione dello svincolo autostradale al Passo del Brennero, svincolo che il progetto iniziale aveva largamente previsto e che, venendo a mancare, genera una situazione che non potrà che avere gravi ripercussioni per tutti i residenti nella zona del valico. (int. scr. - 5014)

LUCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

il piano dei lavori programmati ed i tempi di esecuzione sulla strada statale denominata « Gardesana occidentale », sul lago di Garda, in riferimento anche alla recente frana che interrompe tale importante arteria del traffico normale e turistico;

l'esito dell'indagine geologica che, già da anni, alcuni esperti hanno compiuto;

le ragioni che finora hanno determinato ritardi ed incomprensibili lentezze nell'esecuzione dei lavori, che giustamente preoccupano vivamente enti ed operatori economici della zona. (int. scr. - 5015)

**Ordine del giorno  
per le sedute di venerdì 2 aprile 1971**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 2 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

**NENCIONI** ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

**GERMANO'** ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

**GRONCHI** ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

**SOTGIU** ed altri. — Riforma dell'Università (707).

**ROMANO** ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

**BALDINI** e **DE ZAN**. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

**FORMICA**. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

**TANGA**. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

**II. Discussione del disegno di legge:**

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 (1581) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

**III. Discussione del disegno di legge:**

**TERRACINI**. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari